

Zurich Shop

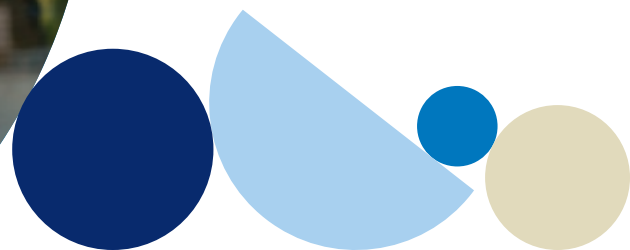
Contratto di Assicurazione
a copertura dei commercianti per i rischi:
Incendio, Furto, Responsabilità Civile,
Tutela Legale.

Versione per il proprietario di fabbricati non esercente l'attività

Glossario e Condizioni di Assicurazione

Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico
ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari

Edizione 01.2022



Indice

Glossario	5 di 52
Glossario giuridico valido per la Tutela Legale	9 di 52
Sezione 1 - Norme comuni a tutte le garanzie	
 Che impegni ed obblighi ho?	10 di 52
 Che impegni ed obblighi ha la Compagnia?	11 di 52
 Quali costi devo sostenere?	12 di 52
 Quando e come devo pagare?	12 di 52
 Quando comincia e quando finisce la copertura?	12 di 52
 Come posso disdire la Polizza?	13 di 52
Sezione 2 - Incendio e Danni alla proprietà	
 Che cosa è assicurato e come?	14 di 52
 Che cosa non è assicurato?	22 di 52
 Cosa fare in caso di Sinistro?	26 di 52
 Come è gestito il Sinistro?	27 di 52
Sezione 3 - Furto	
 Cosa è assicurato e come?	31 di 52
 Che cosa non è assicurato?	35 di 52
 Cosa fare in caso di Sinistro?	36 di 52
 Come è gestito il Sinistro?	37 di 52

Sezione 4 - Responsabilità civile



Cosa è assicurato e come?

40 di 52



Che cosa non è assicurato?

41 di 52



Cosa fare in caso di Sinistro?

42 di 52



Come è gestito il Sinistro?

42 di 52

Sezione 5 - Tutela legale



Cosa è assicurato e come?

44 di 52



Che cosa non è assicurato?

45 di 52



Quando comincia e quando finisce la copertura?

46 di 52



Cosa fare in caso di Sinistro?

47 di 52



Come è gestito il Sinistro?

47 di 52

Allegato 1: Modelli di denuncia Sinistro

49 di 52

Legenda



Sezione A - Che cosa è assicurato e come?

Identifica il perimetro geografico nel quale vale la copertura e descrive i contenuti e il funzionamento delle singole garanzie e delle eventuali limitazioni (ad esempio le Franchigie) e declina le garanzie che sono sempre operative e quelle opzionali.

Ricordati che le garanzie acquistate e le relative caratteristiche (ad esempio: limiti e Massimali) sono indicate in Polizza.



Sezione B - Che cosa non è assicurato?

Descrive le esclusioni ovvero danni od eventi e/o persone non assicurabili che sono esclusi dalla copertura assicurativa.



Sezione C - Cosa fare in caso di Sinistro?

Fornisce le istruzioni dettagliate su come comportarsi in caso di Sinistro (ad esempio quando e come fare la denuncia, quali documenti servono, chi contattare e come farlo).



Sezione D - Come è gestito il Sinistro?

Fornisce le informazioni sulla procedura e sulle tempistiche di accertamento del Sinistro da parte della Compagnia ed i tempi e le modalità di liquidazione dell'Indennizzo.



Che impegni ed obblighi ho?

Descrive gli obblighi e gli adempimenti che derivano al Contraente/Assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



Che impegni ed obblighi ha la Compagnia?

Descrive gli obblighi e gli adempimenti che derivano alla Compagnia all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



Quando e come devo pagare?

Fornisce le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei Premi.



Quali costi devo sostenere?

Indica quali sono gli aspetti economici del contratto ovvero i costi che si sostengono a fronte della copertura assicurativa ma anche di eventuali modalità di pagamento e di aggiornamento del Premio in caso di contratti che hanno durata maggiore dell'anno.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

Descrive le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto ed anche le modalità di rinnovo.



Come posso disdire la Polizza?

Fornisce le informazioni sulle modalità di disdetta del contratto ed i tempi.



I Box di consultazione offrono spiegazioni di temi complessi. Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l'applicazione della Polizza dovrai sempre fare riferimento al testo contrattuale all'origine degli esempi stessi.

Alcune *Parole* sono scritte sempre in ***corsivo*** e con la prima lettera maiuscola: sono quelle spiegate nel **Glossario**.

Glossario

Addizioni: opere eseguite su di un bene immobile da chi non è proprietario e che siano dotate di autonoma individualità (ad esempio: una statua).

Allagamento: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi di natura atmosferica.

Alluvione: v. *Inondazione e Alluvione*

Annualità assicurativa: si intende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura alla scadenza annuale successiva.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione*.

Assicurazione: il contratto di *Assicurazione*.

Apparecchiature elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati e le relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; gli elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine; computer ed apparecchiature relative, macchine elettromeccaniche ed elettroniche per uso ufficio, registratori di cassa, bilance, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, impianti videocitofonici e di allarme. **Non rientrano in questa definizione i telefoni cellulari, palmari, smartphones e tablets.**

Attacco informatico (Cyber): indica un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico.

Atto di terrorismo: l'atto commesso, in via esemplificativa e non esaustiva, con la minaccia o l'uso della forza o della violenza da una persona o da un gruppo di persone su incarico od in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di qualsiasi nazione e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione od in parti di essa.

Centro commerciale: struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.

Colpo d'ariete: la rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della condotta e/o delle valvole. In genere ciò avviene per effetto di un blocco di chiusura, per l'apertura di un organo di intercettazione o per il brusco arresto di una pompa.

Committente: il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Compagnia: la Società Assicuratrice, ovvero Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contenuto Incendio: V. *"Incendio e Danni alla proprietà"*, Sezione A *"Che cosa è assicurato e come?"*.

Contenuto Furto: V. *"Furto"*, Sezione A *"Che cosa è assicurato e come?"*.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di *Assicurazione* nell'interesse proprio e/o di altri soggetti.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Costruzione Tradizionale: edificio a carattere permanente, costruito in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali *Incombustibili*, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento, avente manto di copertura del *Tetto* realizzato mediante impiego di materiali *Incombustibili*.

E' ammesso l'impiego di materiali diversi da quelli sopra menzionati limitatamente ai *Soai*, alle strutture portanti del *Tetto*, ai rivestimenti e alle coibentazioni. Nelle porzioni di Fabbricato la cui superficie calpestabile non sia superiore al 20% della totale, sono ammessi materiali diversi anche nelle strutture portanti verticali, nelle tamponature e nelle tramezze.

Costruzione in Bioedilizia – edificio "a chalet" (tipo Blockhaus) o "a pareti portati stratificate" (tipo MHM o XLAM): edificio a carattere permanente costituito da un basamento gettato in opera con le medesime tecniche di *Costruzione Tradizionale*, sui quali è stabilmente ancorata un'opera edile interamente fuori terra, realizzata con le seguenti caratteristiche:

- Edificio a Chalet (tipo Blockhaus):

- Elementi strutturali in legno massiccio, lamellare o altri elementi giuntati, collegati tra loro tramite opportuna carpenteria metallica e giuntati tramite nodi di carpenteria tradizionale (tipo Chalet o Blockhaus) costituenti le pareti strutturali dell'opera.
- Gli elementi lineari devono avere dimensioni minime pari a 60 x 100 mm.
- Edificio "a pareti portanti stratificate" (tipo "Inchiodato" o "XLAM")
 - Assemblaggio di pareti portanti prefabbricate in legno massiccio, di spessore non inferiore a 60 mm, composte da strati incrociati di tavole inchiodate o incollate.
 - I *Solai* e le strutture portanti del *Tetto* sono realizzati con travi portanti e/o tramite l'impiego di pannelli in legno massiccio.

In entrambi i casi è previsto l'utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia tradizionale (quali ad es. fibrogessi o cartongessi) e nelle pareti sono previsti opportuni vani tecnici che prevedono altresì punti di ispezione al fine di garantire l'adeguata manutenzione all'opera come da piano di uso e manutenzione.

I *Solai* e le strutture portanti del *Tetto* sono realizzati con travi portanti e/o impiego di pannelli in legno massiccio o lamellare.

La copertura del manto del *Tetto* è realizzata mediante impiego di materiali *Incombustibili*.

Sono ammesse porzioni di fabbricato realizzate in "*Costruzione Tradizionale*".

Costruzione a "Chiosco": edificio indipendente, elevato a un solo piano fuori terra e di superficie coperta non superiore a 100 mq, solidamente fissato al suolo, costruito e coperto in metallo, *Vetro antisfondamento*, elementi prefabbricati realizzati con materiali *Incombustibili*. E' ammesso l'impiego di materiali diversi da quelli sopra menzionati limitatamente alle coibentazioni. Sono altresì ammesse coperture in legno lamellare.

Danno liquidabile: il danno accertato e indennizzabile in base alle condizioni di *Polizza* senza tener conto di eventuali *Scoperti*, *Franchigie*.

Dipendenze: locali quali cantine, soffitte, box e depositi non comunicanti con l'*Esercizio* commerciale ma ubicati nell'area di pertinenza del Fabbricato, per i quali non è necessaria una specifica identificazione in *Polizza*.

Le cantine, soffitte, box e depositi direttamente comunicanti con l'*Esercizio* commerciale assicurato sono considerati *Esercizio* commerciale a tutti gli effetti.

Effetti personali: oggetti, *Valori*, indumenti e relativi accessori, il tutto di solo uso personale. Non sono considerati *Effetti personali*: biciclette, veicoli e *Unità per la navigazione* di qualsiasi tipo, comprese le loro parti.

Esercizio: negozio e relative *Dipendenze* per la vendita al dettaglio nel quale si svolge l'attività dichiarata in *Polizza*.

Esplosivi: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad *Esplosione*;
- b) per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Fabbricato Incendio: V. "*Incendio e Danni alla proprietà*", Sezione A "Che cosa è assicurato e come?".

Fenomeno elettrico: l'azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

Forze dell'ordine: Carabinieri, organi di Polizia, Corpi dello Stato, Forze Armate dello Stato in servizio di pubblica sicurezza, Protezione Civile.

Franchigia: l'importo prestabilito, che, in caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* tiene a suo carico e per il quale la *Compagnia* non riconosce l'*Indennizzo* o il *Risarcimento*. Nelle sezioni di garanzia "*Incendio e danni alla proprietà*" e "*Furto*" la *Franchigia* si deduce dal *Danno liquidabile*. La *Franchigia* può essere espressa in giorni, cifra fissa o in percentuale.

Furto: impossessamento di Cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Impianto d'allarme: sistema elettronico composto di sensori e centralina di rilevazione atto a segnalare, mediante segnale acustico e/o collegamento automatico con guardia privata e/o pubblica, l'introduzione o il tentativo di introduzione di soggetti non autorizzati nei luoghi protetti dall'Impianto.

Impianto di videosorveglianza: sistema di telecamere a circuito chiuso installate con lo scopo di monitorare costantemente i locali assicurati. Il sistema comprende anche telecamere situate all'esterno dei locali assicurati e il sistema di videocitofono.

Impianto fotovoltaico: impianto destinato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore Servizi Elettrici. L'impianto è comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, sistemi antifurto dedicati e tutto quanto necessita al funzionamento dell'impianto.

Impianto idrico: insieme di apparecchiature idrauliche, *Tubazioni*, condutture, raccordi e valvole poste permanentemente a servizio del Fabbricato, o del suo Contenuto, per la distribuzione dell'acqua, il riscaldamento, il condizionamento, l'estinzione degli *Incendi* nonché per il convogliamento e lo smaltimento degli scarichi igienici e delle acque piovane, comprese le *Tubazioni* di adduzione dell'acqua e di scarico delle apparecchiature e degli elettrodomestici in uso.

Impianto solare termico: impianto destinato alla produzione di energia termica mediante conversione diretta della radiazione solare in calore, ad uno o più circuiti indipendenti per il riscaldamento di acqua sanitaria, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, il riscaldamento delle piscine, installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e con inclinazione adeguata, collaudato e collegato alla rete. L'impianto è costituito da collettori solari (pannelli solari), scambiatori di calore, serbatoio di accumulo dell'acqua, pompe centrifughe, supporti e altri componenti accessori.

I.N.A.I.L.: l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli *Infortuni* sul Lavoro.

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. Non sono considerate *Incendio* le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: la somma dovuta dalla *Compagnia* all'*Assicurato* in caso di *Sinistro*.

Infiammabili: le sostanze e i prodotti, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, non classificabili come "*Esplosivi*" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 – allegato V.

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.

Inondazione/Alluvione: la fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini;

l'*Inondazione* si caratterizza come esteso *Allagamento* provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa;

per *Alluvione* si intende una fattispecie più specifica di *Inondazione* provocata da piogge eccezionali.

I.N.P.S.: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Intermediario assicurativo: persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro unico elettronico degli *Intermediari assicurativi* e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Lastre: i manufatti piani o curvi di cristallo, specchio e vetro - comprese iscrizioni, vetrofanie e decorazioni - esistenti all'interno dell'*Esercizio* commerciale identificato in *Polizza* o delle parti di Fabbricato di uso comune, anche se rivolte verso l'esterno, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, comprese quelle impiegate nelle insegne anche se di materiale plastico rigido (purché stabilmente ancorati al Fabbricato).

Lucernario: apertura nel *Tetto* di un edificio dotata di un apposito *Serramento* con vetrata per dare luce a scale, soffitte, mansarde o altri vani sottostanti.

Malattie professionali: quelle indicate nell'elencazione delle tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, nonché quelle per le quali venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

Massimale: l'obbligazione massima della *Compagnia* per ogni *Sinistro* e per ogni Periodo assicurativo annuo; per le garanzie Tutela legale e Assistenza l'obbligazione massima della *Compagnia* per ogni *Sinistro*.

Merci: prodotti inerenti l'attività assicurata compresi materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, veicoli a motore che formano oggetto di vendita (**esclusi i veicoli propri iscritti al P.R.A.** salvo quelli interessati da minivoltura), il tutto anche in conto vendita; nel valore delle *Merci* sono incluse le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.

Occlusione: l'ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.

Onda sonora: l'onda d'urto provocata dal superamento della velocità del suono.

Partita: l'insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie ed assicurati con un unico capitale, quali: Fabbricato, Contenuto.

Periodo di Assicurazione: il periodo di validità dell'*Assicurazione*.

Polizza: il documento che prova l'*Assicurazione* e che sintetizza i dati relativi al contratto, compresi quelli dell'*Assicurato*, quelli amministrativi (la durata, le scadenze, le garanzie fornite e i dati tecnici delle coperture) e le dichiarazioni rese ai sensi del codice civile art. 1892 e seguenti.

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia* quale corrispettivo per l'*Assicurazione*.

Primo Rischio assoluto (Assicurazione a): forma di *Assicurazione* in base alla quale l'*Indennizzo* avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile "Assicurazione Parziale".

Rapina: sottrazione di *Cosa* mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa o a quella di altri.

Regola proporzionale: (prevista dall'art.1907 del codice civile) si applica quando il valore del bene assicurato al momento del *Sinistro* risulta superiore a quello dichiarato nella *Polizza*. In questo caso, l'*Indennizzo* che spetta all'*Assicurato* non corrisponde all'intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore del bene al momento del *Sinistro*.

Ricovero: la degenza, che comporti almeno un pernottamento, in strutture ospedaliere pubbliche o private regolarmente autorizzate all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Rigurgito: il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Risarcimento: la somma dovuta dalla *Compagnia* per i danni causati a terzi dall'*Assicurato*.

Rischio: la probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

Ristrutturazione: l'intervento edilizio finalizzato al miglioramento delle prestazioni di resistenza statica, meccanica e di funzionalità interessando la struttura portante del Fabbricato e/o complessivamente tutti gli *Impianti idrici*, di riscaldamento e igienici.

Scasso: forzatura o rottura di serrature e/o di mezzi di chiusura dei locali o dei mobili contenenti le *Cose* assicurate, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.

Scippo: *Furto* commesso strappando la *Cosa* di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: l'importo che rimane a carico dell'*Assicurato* e che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del *Danno liquidabile* e dedotto da quest'ultimo.

Scoppio/Implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e *Tubazioni* per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del *Colpo d'ariete* non sono considerati Scoppio o Implosione.

Serramento: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione dei locali.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

Solaio: complesso degli elementi che costituiscono la partizione orizzontale tra due piani di un edificio, escluse pavimentazioni e soffittature.

Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Tetto: il complesso degli elementi, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Tubazioni: insieme di tubi, condutture, valvole e raccordi per il convogliamento e trasporto di fluidi.

Ubicazione: luogo identificato in *Polizza* in cui si trovano i beni assicurati.

Unità per la navigazione: qualsiasi costruzione destinata alla navigazione di qualsiasi tipo e scopo.

Valore a nuovo:

- per il Fabbricato: il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l'area);
- per il Contenuto: il costo di rimpiazzo delle *Cose* assicurate (escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le *Merci*).

Valore allo stato d'uso: è il valore reale del bene scorporato della quota del degrado dipendente dall'utilizzo nel tempo, sia per il Fabbricato che per il Contenuto.

Valore totale (Assicurazione a): forma di *Assicurazione* che comporta, in caso di danno, l'applicazione della *Regola proporzionale* a carico dell'*Assicurato*.

Valori: denaro, buoni pasto, assegni e titoli di credito inerenti all'attività dichiarata in *Polizza*.

Vetro antisfondamento: manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Glossario giuridico valido per la Tutela Legale

Arbitrato: è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Contravvenzione: è una tipologia di *Reato* punita con l'arresto e/o l'ammenda.

Danno da responsabilità extracontrattuale: è il danno ingiusto derivante da un fatto illecito; tipicamente è il danno subito alla persona o a Cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: ad esempio il danno subito alla propria abitazione, ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Delitto: è una tipologia di *Reato* più grave della *Contravvenzione*, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- *Delitto colposo* se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
- *Delitto preterintenzionale* se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- *Delitto doloso* se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un *Delitto*.

Il *Delitto* è punito con la multa o la reclusione.

Diritto civile: è il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al *Diritto civile*, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Fase stragiudiziale: è l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'*Arbitrato*, la conciliazione paritetica.

Reato: violazione della legge penale. I *Reati* si distinguono in *Contravvenzioni* e *Delitti* (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Sanzione amministrativa: misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale (*Sanzione amministrativa pecuniaria*) o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una *Sanzione amministrativa* può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.

Spese di giustizia: sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.

Spese di soccombenza: sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce *Diritto civile*).

DAS: l'impresa D.A.S. – Difesa Automobilistica *Sinistri* S.p.A., con sede in Verona - Via Enrico Fermi, 9/b – Telefono 045/8378901 – Fax 045/8351023, alla quale la *Compagnia* ha scelto di affidare la gestione e la liquidazione dei *Sinistri* per la garanzia Tutela legale a norma del D. Lgs. 7 Settembre 2005 N° 209 – Titolo XI, Capo II, Artt.163 e 164,

Spese peritali: sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Sezione 1

Norme comuni a tutte le garanzie

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Che impegni ed obblighi ho?



1.1. Dichiarazioni relative alle circostanze del *Rischio*

- L'Assicurato e/o Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni che possono influire sulla valutazione del *Rischio*. La violazione di questo obbligo può comportare conseguenze negative.

Infatti, le dichiarazioni inesatte o reticenti fatte con dolo o colpa grave su circostanze che l'Assicurato conosce o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbe conoscere, sono causa di annullamento del contratto e comportano la perdita totale del diritto all'Indennizzo, così come indicato nell'art. 1892 del Codice civile.

Se, invece, le dichiarazioni inesatte o reticenti sono state effettuate senza dolo o colpa grave, ovvero in riferimento a circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza, la Compagnia ha il diritto di recedere dal contratto, così come indicato nell'art. 1893 del Codice civile ed in caso di *Sinistro* l'Indennizzo sarà ridotto in proporzione alla differenza tra il Premio pagato e quello che sarebbe stato dovuto se si fosse conosciuto il vero stato delle Cose.

Nei casi di cui sopra, la Compagnia può chiedere l'annullamento del Contratto o recedere dal Contratto entro tre mesi.

La Compagnia ha diritto di trattenere tutti i Premi già riscossi, quello relativo al Periodo di Assicurazione in corso e, nel caso di dolo o colpa grave, il Premio dovuto per il primo anno.

1.2. Aggravamento del *Rischio*

- L'Assicurato ha l'obbligo di avvisare immediatamente l'assicuratore se nel corso del contratto si modifichi lo stato di Cose considerato al momento in cui il contratto è stato concluso e la modifica sia tale da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (cd. aggravamento del *Rischio*). La violazione di questo obbligo, previsto dall'art. 1898 del Codice civile, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

1.3. Assicurazione per conto altrui

- In caso di *Polizza* stipulata per conto di altri soggetti, gli obblighi derivanti dalla *Polizza*, secondo quanto previsto dall'art. 1891 del Codice civile, spettano al Contraente. Fanno eccezione gli obblighi che, per loro natura, non possono essere assolti che dall'Assicurato, come ad esempio quelli relativi alle dichiarazioni che possono influire sulla valutazione del *Rischio*.

1.4. Altre Assicurazioni

- Il Contraente deve avvisare per iscritto la Compagnia dell'esistenza di altre Assicurazioni che coprono lo stesso *Rischio*, così come previsto dall'art. 1910 del Codice civile.

In caso di *Sinistro*, la denuncia deve essere inviata a tutte le compagnie indicando a ciascuna di esse il nome delle altre. Se il Contraente è una persona fisica e l'Assicurato è un soggetto diverso, l'obbligo è esteso anche all'Assicurato. Se volontariamente le comunicazioni di cui sopra non vengono effettuate, la Compagnia può rifiutare l'Indennizzo. Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a richiedere a ciascuno degli assicuratori l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Indennizzi, escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri Assicuratori.

1.5. Titolarità dei diritti nascenti dalla *Polizza*

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* possono essere esercitati solo dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

1.6.Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Se per il medesimo *Rischio* coesistono più *Assicurazioni*, il **Contraente** o l'**Assicurato** deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di *Sinistro* il **Contraente** o l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli Assicuratori e può (cfr. art. 1910 del Codice Civile) richiedere a ciascuno di essi l'*Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali *Indennizzi*, escluso dal conteggio l'*Indennizzo* dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la **Compagnia** è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*Indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Che impegni ed obblighi ha la Compagnia?



2.1.Modifiche del contratto

Le eventuali modificazioni del contratto devono essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto su apposito documento.

2.2.Diminuzione del *Rischio*

La **Compagnia** rinuncia al diritto di recedere dal contratto previsto dall'art. 1897 del Codice civile in caso di diminuzione del *Rischio*.

Si ha diminuzione del *Rischio* quando nel corso del contratto la probabilità che si verifichi un *Sinistro* diminuisce.

In questo caso l'**Assicurato** ha il diritto di ottenere una riduzione del *Premio* successivo alla data in cui abbia comunicato alla **Compagnia** i cambiamenti che producono la diminuzione.

2.3.Rinuncia al diritto di surrogazione

La **Compagnia** rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile (cioè rinuncia alla possibilità di agire per il recupero delle somme pagate all'**Assicurato**) nei confronti di:

- persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere a norma di legge;
- clienti dell'**Assicurato**;
- organizzatori di eventi o fiere a cui l'**Assicurato** partecipa;
- società che abbiano la proprietà o la gestione del *Centro commerciale* presso il quale è ubicata l'attività assicurata;
- Società controllate, consociate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

La rinuncia è valida a condizione che non vi sia stato dolo da parte del responsabile del danno e che l'**Assicurato** stesso non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.

2.4.Buona fede

Non comportano decadenza dal diritto all'*Indennizzo* né riduzione dello stesso le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all'atto della stipulazione della *Polizza*, e la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il *Rischio* da parte del **Contraente/Assicurato**.

Le inesattezze od omissioni non devono riguardare le caratteristiche essenziali e durevoli del *Rischio* e il **Contraente/Assicurato** deve aver agito senza dolo o colpa grave. In questo caso la **Compagnia** ha il diritto di percepire la differenza di *Premio* corrispondente al maggior *Rischio* a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

2.5.Colpa grave

I danni garantiti dal presente contratto sono indennizzati anche se causati con colpa grave:

- del **Contraente** o dell'**Assicurato** e/o dei loro familiari conviventi;
- delle persone di cui l'**Assicurato** deve rispondere a norma di legge.



3.1. Pagamento del *Premio*

- Il *Contraente* è tenuto a pagare il *Premio*.

Se la forma "Indicizzazione" è indicata in *Polizza*, in occasione di ogni scadenza annuale della *Polizza* le somme assicurate, il *Premio* e gli eventuali limiti di *Indennizzo* possono variare sulla base dell'indice FOI – Prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall'ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica.

Il calcolo della variazione è effettuato nel modo che segue:

- alla *Polizza* è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza annuale della *Polizza* si considera l'indice FOI del mese di giugno dell'anno solare precedente a quello della scadenza;
- si effettua il confronto tra i due indici;
- l'aumento o la riduzione conseguenti decorrono dalla scadenza della rata annua.

L'indicizzazione non verrà applicata alle sezioni di garanzia "Tutela legale" e "Assistenza".

E' importante evidenziare che il calcolo di cui sopra può comportare non solo un aumento, ma anche una diminuzione del *Premio*, delle somme assicurate e dei limiti di *Indennizzo*.

3.2. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del *Contraente*.



Quando e come devo pagare?

4.1. Modalità di pagamento del *Premio*

Il *Premio* deve essere pagato alla *Compagnia* o all'*Intermediario assicurativo* che gestisce la *Polizza* al momento della firma del contratto. Se la *Polizza* ha durata annuale, il *Contraente* può chiedere di pagare il *Premio* in due rate semestrali senza che questo comporti costi aggiuntivi.

Su richiesta del *Contraente*, il *Premio* può anche essere suddiviso e pagato in più di due rate.

Se la *Polizza* ha una durata di più anni, il *Premio* può essere pagato:

- anticipatamente, in un'unica soluzione;
- in più rate, alle scadenze indicate in *Polizza*.

Il *Premio* deve sempre essere pagato per tutta la durata della *Polizza*.

Il pagamento può essere effettuato con assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e danaro contante entro i limiti stabiliti dalla legge, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecnica all'utilizzo.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

5.1. Decorrenza della garanzia

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno:

- indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati;
- del pagamento del *Premio* se questo avviene successivamente alla data indicata in *Polizza*.

Se il *Contraente* non paga i *Premi* o le rate di *Premio* successive alla prima, l'*Assicurazione* rimane sospesa dalla ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza e si riattiva dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il *Contraente* deve pagare il *Premio* alle scadenze stabilite al momento della sottoscrizione del contratto.

La *Polizza*, può avere durata annuale o poliennale e finisce alla data indicata.

Le *Polizze* che hanno durata annuale o poliennale possono prevedere o meno il tacito rinnovo annuale, in funzione dell'opzione scelta.

La *Polizza* rimane in vigore indipendentemente da ogni obbligo di legge relativo alla sua stipula.



Come posso disdire la Polizza?

6.1. Disdetta e recesso

Per disdire la *Polizza*, è necessario inviare alla *Compagnia* a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata una comunicazione scritta.

La disdetta deve essere inviata, nelle modalità di cui sopra, **entro trenta giorni dalla data di scadenza della *Polizza***.

Se la *Polizza* si è già rinnovata a seguito della scadenza originaria, la disdetta deve essere inviata entro trenta giorni dalla data della scadenza annuale successiva.

La normativa vigente non prevede l'esercizio del diritto di recesso nei contratti di *Assicurazione* diversi da quelli sulla vita.

L'*Assicurato* e/o la *Compagnia* possono, però, recedere dal contratto dopo ogni *Sinistro* e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'*Indennizzo* con un preavviso di trenta giorni.

In caso di *Polizza* di durata maggiore di quella annuale, il *Contraente*:

- può recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale se non ha goduto della riduzione del *Premio* prevista per le *Polizze* di durata superiore ad un anno;
- può recedere dal contratto se la durata della *Polizza* è superiore a cinque anni, anche se ha goduto di una riduzione del *Premio*, ma solo dopo che siano trascorsi i primi cinque anni;
- non può recedere dal contratto prima della scadenza se la durata della *Polizza* sia pari o inferiore a cinque anni e se la *Compagnia* gli ha riconosciuto una riduzione del *Premio*.

Il diritto di recesso si esercita inviando una comunicazione scritta alla *Compagnia* o all'*Intermediario assicurativo* che gestisce la *Polizza* mediante raccomandata o posta elettronica certificata.

La comunicazione deve essere inviata con preavviso di almeno sessanta giorni e il recesso avrà effetto alla scadenza dell'*Annualità assicurativa* in cui è stato esercitato il diritto.

In presenza di una clausola di vincolo, il *Contraente* non potrà esercitare il diritto di recesso in corso di contratto.

A seguito del recesso la *Compagnia* provvederà a rimborsare la parte di *Premio* imponibile pagata relativa al periodo di *Rischio* non corso. In caso di copertura poliennale la *Compagnia* conserva la facoltà di recedere dal contratto assicurativo in ogni *Annualità assicurativa* ai medesimi termini e condizioni riconosciuti all'*Assicurato*.

Sezione 2

Incendio e Danni alla proprietà



Che cosa è assicurato e come?

L'Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

1.1. Oggetto dell'Assicurazione

E' assicurato l'*Indennizzo* dei danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato e/o al Contenuto, secondo le seguenti modalità:

- nei limiti delle somme indicate in *Polizza*, con la precisazione che **nel periodo compreso tra il 1° Dicembre ed il 31 Dicembre di ciascuna Annualità assicurativa** la somma assicurata per il Contenuto è temporaneamente aumentata del 30%;
- per ciascuna *Ubicazione* identificata in *Polizza*;
- che siano conseguenza degli eventi assicurati indicati nel contratto.

Tutte le garanzie sono operanti, con l'applicazione delle *Franchigie* e *Scoperti* ed entro le somme assicurate, i limiti di *Indennizzo* e i *Massimali* previsti in *Polizza*.

L'Assicurazione è prestata per il *Valore a nuovo*, salvo ove diversamente indicato.

Con i termini Fabbricato e Contenuto si intende quanto di seguito specificato:

1.2. Fabbricato:

L'edificio o la porzione di edificio identificato in *Polizza* destinato allo svolgimento dell'attività dichiarata in *Polizza*, comprese opere di fondazione o interrate e le parti che costituiscono una proprietà comune.

Sono inoltre compresi:

- tutti gli impianti o installazioni considerati fissi per natura e destinazione, situati all'interno dell'edificio stesso e/o nelle aree recintate esterne di sua pertinenza, compresi *Serramenti*, sanitari, caldaie, scaldabagni, impianti di condizionamento, ascensori e montacarichi, tettoie, aree giochi per bambini, recinzioni, cancellate, cancelli, insegne, ed anche gli impianti di prevenzione, allarme e di videosorveglianza, **nonché Impianti fotovoltaici e Impianti solari termici di valore massimo pari a 50.000,00 Euro;**
- i pavimenti flottanti anche sopraelevati, gli armadi a muro, le pannellature in cartongesso o altri materiali comunemente utilizzati in edilizia;
- le *Dipendenze*;
- le *Lastre* stabilmente collocate su porte, finestre, porte finestre, vetrate e pareti;
- gli affreschi e le statue non aventi valore artistico;
- gli alberi di esclusiva competenza del Fabbricato, **per un valore massimo pari a 10.000,00 Euro;**

nonché l'abitazione del titolare o socio dell'attività assicurata, qualora posta nello stesso edificio **e qualora l'edificio sia occupato interamente dall'Assicurato e la Somma assicurata a Valore totale sia riferita all'intero edificio.**

Non si considerano Fabbricato:

- l'area ove sorge l'edificio;
- i muri di contenimento;
- gli impianti eolici;
- tutto quanto previsto alla voce "Contenuto" (capitolo 1.3 della presente sezione di garanzia "Incendio e Danni alla proprietà").

1.3. Contenuto:

Merci, macchinari, *Apparecchiature elettroniche*, attrezzature ed arredamento in genere, distributori automatici, e tutto quanto inerente l'attività dichiarata anche se all'aperto, purché nell'area di pertinenza dell'*Esercizio* commerciale, anche se di proprietà di terzi.

Sono anche compresi:

- *Addizioni* e migliorie apportate dal locatario, anche se rientranti alla voce “Fabbricato” (punto 1.2 della presente sezione di garanzia “Incendio e Danni alla proprietà”), **con esclusione dei muri di contenimento**;
 - denaro, titoli di credito e carte valori **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, nonché buoni pasto sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto, il tutto con il massimo di 2.500,00 Euro**;
 - *Effetti personali* dell'Assicurato e dei suoi Prestatori di lavoro;
 - Quadri ed oggetti d'arte **di valore singolo non superiore a 5.000,00 Euro**;
 - *Merci* di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività dichiarata **sino al 20% della somma assicurata per il Contenuto**;
- nonché il contenuto della casa del titolare dell'attività, di locali ad uso foresteria o assegnati a custodi e/o dipendenti dell'attività assicurata, **purché facenti parte del Fabbricato**.

1.4. Caratteristiche costruttive del Fabbricato

Le garanzie sono operanti a condizione che il Fabbricato rispetti la caratteristica costruttiva indicata in *Polizza* e la cui descrizione è riportata nel Glossario.

1.5. Esplosivi e Infiammabili

Le garanzie sono operanti a condizione che all'interno di ciascuna *Ubicazione* assicurata non siano depositati:

- **Infiammabili** in quantitativo superiore a Kg. 500;
- **Esplosivi**, ad eccezione di fuochi di artificio marchiati CE di tipologia e nel quantitativo per la cui commercializzazione le norme di Legge non prevedono obbligo di licenza.

1.6. Garanzia Base

Sono assicurati i danni dovuti a:

- *Incendio*;
- fulmine;
- Scoppio, *Esplosione* ed *Implosione*;
- caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché di parti dei medesimi e di Cose da essi trasportate;
- *Onda sonica*;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni;
- urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via o di natanti in transito sulle acque pubbliche, **purché non di proprietà o condotti dall'Assicurato o in suo uso o servizio**;
- fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici posti al servizio del Fabbricato, oppure sviluppatosi da eventi coperti dalla garanzia “Incendio e Danni alla proprietà” che abbiano colpito anche Cose diverse da quelle assicurate;
- attività svolte per impedire o limitare le perdite a seguito degli eventi assicurati;
- acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine;
- *Rigurgito* della rete fognaria di esclusiva pertinenza dell'Esercizio commerciale assicurato.

1.7. Altre garanzie sempre operanti

1.7.1. Fenomeno elettrico

La *Compagnia* indennizza i danni da *Fenomeno elettrico* a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici rientranti alle voci Fabbricato e Contenuto.

Questa garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio assoluto*, **entro il Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo e con l'applicazione della Franchigia indicati in Polizza**.

1.7.2. Elettronica

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti arrecati esclusivamente alle **Apparecchiature elettroniche relative all'attività dichiarata in Polizza**, verificatisi per effetto di:

- imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;

- sabotaggio dei Prestatori di lavoro;
- traboccamento, *Rigurgito* o rottura di fognature, infiltrazioni di acqua, rovesciamento di liquidi in genere;
- *Inondazione, Alluvione, Allagamento*, gelo, valanghe, neve, ghiaccio.

Supporti di dati - maggiori costi

In caso di *Sinistro* indennizzabile che colpisca sistemi di elaborazione dati e/o supporti dati, la *Compagnia* corrisponde, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata**, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, **da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del *Sinistro***, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi ed i maggiori costi per l'utilizzo di un elaboratore equivalente. **Per i supporti di dati non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione o cancellazione, a cestinature per svista, a smagnetizzazione.**

Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.)

Limitatamente agli elaboratori elettronici si precisa che sono compresi in garanzia i costi necessari per il ripristino dei programmi operativi e dei programmi applicativi e/o personalizzati.

La garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio assoluto*, entro il Limite di *Indennizzo per Sinistro* e anno assicurativo e con l'applicazione della *Franchigia* indicati in *Polizza*.

Relativamente ai costi di ripristino dei programmi applicativi e/o personalizzati la garanzia è prestata entro il Limite di *Indennizzo per Sinistro* e anno assicurativo di 2.500,00 Euro e con l'applicazione della *Franchigia* indicata in *Polizza*.

1.7.3.Eventi sociopolitici

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti arrecati alle Cose assicurate da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi, compresi i Prestatori di lavoro dell'*Assicurato*.

Qualora i danni siano conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protrattisi per più di 5 giorni, sono indennizzati solo i danni da *Incendio, Esplosione e Scoppio*.

Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti causati dall'intervento delle *Forze dell'ordine* in conseguenza di tali eventi.

La garanzia è prestata entro il Limite di *Indennizzo percentuale* indicato in *Polizza*, da applicarsi a ogni singola *Partita*, senza compensazione tra le stesse e con l'applicazione della *Franchigia* indicata in *Polizza*.

1.7.4.Eventi atmosferici

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato assicurato, causati da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento, trombe d'aria e Cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi.

Se al verificarsi degli eventi sopra indicati vi siano danni al Contenuto, la *Compagnia* indennizza anche i danni diretti causati al Contenuto assicurato, posto all'interno dei locali, da acqua, neve, grandine, sabbia o altri corpi trasportati dal vento, **a condizione che gli stessi siano penetrati nel Fabbricato direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al *Tetto*, alle pareti o ai *Serramenti* dalla violenza del fenomeno atmosferico.**

La garanzia opera a condizione che la violenza degli eventi sia riscontrabile su una pluralità di Cose simili nelle adiacenze del Fabbricato assicurato o sia comunque obiettivamente riscontrabile.

Per le *Lastre* di fibrocemento o materia plastica, la garanzia opera fino alla concorrenza del Limite di *Indennizzo per Sinistro* e per anno assicurativo di 5.000,00 Euro.

Sono inoltre compresi i danni subiti dalle strutture di sostegno o regolazione di tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all'esterno del Fabbricato, **fino alla concorrenza del Limite di *Indennizzo per Sinistro* e anno assicurativo di 5.000,00 Euro.**

La garanzia è prestata entro il Limite di *Indennizzo percentuale* indicato in *Polizza*, da applicarsi singolarmente e senza compensazione tra le *Partite* assicurate, con applicazione dello *Scoperto* indicato in *Polizza*.

1.7.5.Danni da acqua

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate a seguito di:

- fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura, guasto accidentale e/o *Occlusione* degli *Impianti idrici*;
- rottura e/o guasto accidentale degli impianti automatici di estinzione.

La garanzia è prestata **entro il Limite di *Indennizzo percentuale* indicato in *Polizza***, da applicarsi a ogni singola *Partita* senza compensazione tra le stesse.

Relativamente alla rottura e/o guasto accidentale degli impianti automatici di estinzione, **il limite di indennizzo è ridotto a 2.500,00 Euro qualora i danni sono provocati da sostanze differenti dall'acqua.**

La garanzia è prestata con applicazione della *Franchigia* indicata in *Polizza*.

1.7.6. Spese di ricerca riparazione e ripristino

In caso di rottura, guasto od *Occlusione* accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta, la *Compagnia* rimborsa le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, compresa la sostituzione della *Tubazione* danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua, e per il ripristino delle parti di Fabbricato danneggiate.

La garanzia è prestata **entro il Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo e con l'applicazione della Franchigia indicati in Polizza.**

1.7.7. Spese di demolizione e sgombero

La *Compagnia* rimborsa le spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del *Sinistro*, nonché le spese per smaltire e trattare i rifiuti in apposite discariche.

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del 20% dell'Indennizzo liquidabile ai termini di Polizza ed opera solo in caso di Sinistro indennizzabile in base alla presente garanzia "Incendio e Danni alla proprietà". Qualora l'Indennizzo sia inferiore a 2.500,00 Euro, il rimborso delle spese documentate viene riconosciuto sino alla concorrenza di 250,00 Euro.

1.7.8. Indennità aggiuntiva

A parziale deroga di quanto previsto al capitolo 2.1. "Esclusioni valide per tutte le garanzie" punto 5) della Sezione B "Che cosa non è assicurato", la *Compagnia* rimborsa le spese, complessivamente sostenute e documentate per:

- onorari di periti, consulenti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti, **esclusi professionisti incaricati ai sensi del capitolo "Procedura per la valutazione del danno" di cui alla Sezione D "Come è gestito il Sinistro?"**;
- oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento);
- rimozione e ricollocamento del Contenuto nei locali assicurati quando questi siano necessari per eseguire riparazione ai locali;
- mancato godimento dei locali.

Sono inoltre indennizzati i canoni di locazione che l'Assicurato non può percepire per i locali del Fabbricato assicurato, regolarmente locati a terzi e rimasti danneggiati. **Ciò per il periodo di tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite di un anno, dal verificarsi del Sinistro.**

Se la ricostruzione o il ripristino del fabbricato deve rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del *Sinistro*, l'indennità aggiuntiva sarà comprensiva di eventuali maggiori costi dovuti all'adeguamento normativo. **Tale condizione non si applica per i Fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.**

La presente garanzia è prestata **a condizione che il Sinistro sia indennizzabile ai termini della presente garanzia "Incendio e Danni alla proprietà", sino al 10% dell'Indennizzo liquidato per "Fabbricato", "Rischio locativo" e "Contenuto", con il massimo di 20.000,00 Euro per Annualità assicurativa.**

1.7.9. Rottura contenitori

La *Compagnia* indennizza i danni da perdita dei liquidi, inerenti l'attività assicurata, che siano contenuti in **contenitori di capacità pari o superiore a 200 litri.** La dispersione dei liquidi deve essere conseguente a rottura o guasto accidentale dei contenitori, comprese valvole o rubinetti. Sono anche compresi i danni provocati alle Cose assicurate dai liquidi dispersi.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di 10.000,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo, con una Franchigia di 250,00 Euro per Sinistro.

1.7.10. Anticipo Indennizzi

In caso di *Sinistro* la *Compagnia* anticipa all'Assicurato un importo pari al **50% dell'ammontare del presunto Indennizzo a condizione che:**

- l'Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
- l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta;

- siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia contenente la descrizione degli beni danneggiati o distrutti dal *Sinistro*;
- il presumibile *Indennizzo* sia superiore al 20% della somma assicurata o superiore a 50.000,00 Euro;
- non esistano contestazioni sull'indennizzabilità del danno.

L'acconto non può comunque essere superiore a 500.000,00 Euro.

1.7.11. Trasloco

Qualora il *Contraente/Assicurato*, con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso, comunichi per iscritto all'*Intermediario assicurativo* la data di inizio trasloco in *Ubicazione* diversa da quelle indicate in *Polizza*, l'*Assicurazione* si intende temporaneamente valida, a decorrere dalle ore 24 della data di inizio trasloco e nei limiti delle somme assicurate e dei limiti di *Indennizzo* previsti, anche per la nuova *Ubicazione*, purché si trovi nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Decorse le ore 24 del 15° giorno successivo alla data di inizio trasloco la copertura tornerà a operare esclusivamente per le *Ubicazioni* indicate in *Polizza*.

1.8. Opzione con riduzione del Premio

La seguente condizione è operante solo se specificamente richiamata in Polizza per ogni Ubicazione assicurata.

1.8.1. Forma con Franchigia

Le garanzie previste in "*Incendio e Danni alla proprietà*" sono prestate con l'applicazione di una *Franchigia* pari all'importo indicato in *Polizza*.

Nel caso in cui il cliente acquisti la presente opzione, le garanzie saranno operative con la *Franchigia* definita in questa opzione fatta eccezione per:

- le garanzie che prevedono una *Franchigia* di importo superiore rispetto a quella prevista dalla presente opzione;
- le eventuali garanzie che prevedono uno specifico *Scoperto*, indicato sulla *Polizza*;
- le garanzie 1.9.1 "*Rischio Locativo*", 1.9.2 "*Ricorso Terzi (Massimale per Ubicazione)*" e 1.10.1 "*Ricorso Terzi (Massimale unico)*".

1.9. Garanzie Premium

Le seguenti condizioni sono operanti solo se specificamente richiamate in Polizza per ogni Ubicazione assicurata.

1.9.1. Rischio locativo

La *Compagnia* risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione causati da *Incendio* o altro evento garantito dalla presente garanzia.

La garanzia opera esclusivamente per i casi di responsabilità dell'*Assicurato* ai termini degli artt. 1588 "*Perdita e deterioramento della Cosa locata*", 1589 "*Incendio di Cosa assicurata*" e 1611 "*Incendio di casa abitata da più inquilini*" del Codice Civile, entro la somma e nella forma di *Assicurazione* indicati in *Polizza*.

La garanzia è prestata per il *Valore allo stato d'uso*.

1.9.2. Ricorso terzi (Massimale per Ubicazione)

La *Compagnia* risponde delle somme che l'*Assicurato*, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, per danni materiali e diretti causati alle Cose di terzi e/o dei Locatari derivanti da *Sinistro* indennizzabile a termini della "*Garanzia base*" e delle garanzie 1.7.1 "*Fenomeno elettrico*" e 1.7.5 "*Danni da acqua*" della presente garanzia "*Incendio e danni alla proprietà*".

Non sono comunque considerati Terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente e/o affine, se con lui convivente;
- quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica: le Società che rispetto all'*Assicurato* siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di Legge, nonché gli amministratori delle medesime.

La garanzia è operativa fino alla concorrenza del *Massimale per Sinistro* e per *Annualità assicurativa* indicata in *Polizza*, per ogni *Ubicazione* assicurata.

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi

a seguito di **Sinistro** indennizzabile ai sensi della presente garanzia “Ricorso Terzi” ed opera entro il sottolimito del 30% del **Massimale** assicurato per la presente garanzia.

In nessun caso la **Compagnia** corrisponderà per un unico evento una somma maggiore del **Massimale** indicato in **Polizza**.

Le spese giudiziali sono a carico della **Compagnia** entro il limite di un quarto della somma assicurata; nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato le spese giudiziali si ripartiscono tra **Compagnia** e **Assicurato** in proporzione al rispettivo interesse, come previsto dall'articolo 1917 del Codice civile.

L'Assicurato deve immediatamente informare l'**Intermediario assicurativo** delle procedure civili o penali promosse contro di lui in relazione all'evento, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La **Compagnia** ha la facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'**Assicurato**.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque **Transazione** o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della **Compagnia**.

1.9.3. Rottura Lastre

La **Compagnia** indennizza i danni materiali e diretti conseguenti a rottura di **Lastre**, anche qualora non assicurati Fabbricato o Contenuto, causata da eventi accidentali diversi da quelli assicurati dalla presente garanzia “Incendio e danni alla proprietà”.

La **Compagnia** rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del danno, **a condizione che non vi sia dolo e che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo**.

La garanzia è prestata nella forma a **Primo Rischio assoluto** per la somma assicurata indicata in **Polizza**.

1.9.4. Gelo

A seguito di spargimento d'acqua conseguente a rottura degli **Impianti Idrici** per effetto di gelo, la **Compagnia** indennizza:

- i danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate;
- le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura, **alle condizioni previste dalla garanzia 1.7.6 “Spese di ricerca, riparazione e ripristino” ed entro i relativi limiti indicati in Polizza per tale garanzia**.

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo 2.1. “Esclusioni valide per tutte le garanzie” punto 3) della Sezione B “Che cosa non è assicurato?”, **entro il Limite di Indennizzo per Sinistro e Annualità assicurativa e con l'applicazione dello Scoperto indicati in Polizza**.

1.9.5. Sovraccarico di neve

La **Compagnia** indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da collasso strutturale conseguente a sovraccarico di neve sul **Tetto**.

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo 2.1. “Esclusioni valide per tutte le garanzie” punto 3) della Sezione B “Che cosa non è assicurato?”, **entro il Limite di Indennizzo e con applicazione dello Scoperto indicato in Polizza**.

1.9.6. Grandine su fragili

La **Compagnia** indennizza i danni materiali e diretti causati dalla grandine a:

- 1) **Serramenti, vetrate e Lucernari** in genere;
- 2) **Lastre** di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo 1.7.4. “Eventi atmosferici” della Sezione B “Che cosa non è assicurato?”, nella forma a **Primo Rischio assoluto**, con il limite di **Indennizzo e con l'applicazione dello Scoperto indicati in Polizza**.

1.9.7. Atti di terrorismo

La **Compagnia** indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di **Atti di terrorismo**.

Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo 1.7.3. "Eventi sociopolitici" della Sezione B "Che cosa non è assicurato?", **entro il Limite di Indennizzo percentuale da applicarsi a ogni singola Partita, senza compensazione tra le stesse, e con applicazione della Franchigia indicati in Polizza.**

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della *Compagnia*, questa rimborsa all'Assicurato la quota del *Premio* della presente garanzia indicato in *Polizza* relativa al periodo di *Rischio* non corso, al netto delle imposte. In quest'ultimo caso è fatta salva la facoltà dell'Assicurato di recedere dall'intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla *Compagnia*. In tal caso, la *Compagnia* rimborsa la parte di *Premio* imponibile di *Polizza* relativa al periodo di *Rischio* non corso.

Se il Contraente si avvale della garanzia "Trasloco", la presente garanzia non si applica alla nuova Ubicazione, ma opera unicamente per l'Esercizio commerciale indicato in Polizza.

1.9.8. Allagamento

La *Compagnia* indennizza i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da *Allagamento* verificatosi all'interno dei Fabbricati a seguito di:

- formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua;
- fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da *Impianti idrici*, igienici e tecnici.

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo 2.1. "Esclusioni valide per tutte le garanzie" punto 2) della Sezione B "Che cosa non è assicurato?", **entro il Limite di Indennizzo e con applicazione dello Scoperto indicati in Polizza.**

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

In caso di recesso da parte della *Compagnia*, questa rimborsa la quota del *Premio* imponibile della presente garanzia relativa al periodo di *Rischio* non corso. Resta altresì convenuto che, in quest'ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell'Assicurato di recedere dall'intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla *Compagnia*. In tal caso, la *Compagnia* rimborsa la parte di *Premio* imponibile di *Polizza* relativa al periodo di *Rischio* non corso.

Se il Contraente si avvale della garanzia "Trasloco", la presente garanzia non si applica alla nuova Ubicazione, ma opera unicamente per l'Esercizio commerciale indicato in Polizza.

1.9.9. Terremoto

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate esclusivamente nella forma di *Assicurazione a Valore totale* per effetto di *Terremoto*.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al *Sinistro* indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo *Sinistro*", purché avvenuti nel *Periodo di Assicurazione*.

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo 2.1. "Esclusioni valide per tutte le garanzie" punto 2) della Sezione B "Che cosa non è assicurato?", **entro il Limite di Indennizzo percentuale, da applicarsi a ogni singola Partita, senza compensazione tra le stesse e con applicazione della Franchigia e/o Scoperto indicati in Polizza.**

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della *Compagnia*, questa rimborsa la quota del *Premio* della presente garanzia relativa al periodo di *Rischio* non corso, al netto delle imposte. Resta altresì convenuto che, in quest'ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell'Assicurato di recedere dall'intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla *Compagnia*. In tal caso, la *Compagnia* rimborsa la parte di *Premio* imponibile di *Polizza* relativa al periodo di *Rischio* non corso.

Se il Contraente si avvale della garanzia "Trasloco", la presente garanzia non si applica alla nuova Ubicazione, ma opera unicamente per l'Esercizio commerciale indicato in Polizza.

1.9.10. Inondazione e Alluvione

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate **esclusivamente nella forma di Assicurazione a Valore totale** da Inondazione e Alluvione.

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo 2.1. "Esclusioni valide per tutte le garanzie" punto 2) della Sezione B "Che cosa non è assicurato?", **entro il Limite di Indennizzo percentuale indicato in Polizza, da applicarsi a ogni singola Partita, senza compensazione tra le stesse, e con applicazione dello Scoperto indicati in Polizza.**

La *Compagnia* e l'*Assicurato* hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della *Compagnia*, questa rimborsa la quota del *Premio* della presente garanzia relativa al Periodo di *Rischio* non corso, al netto delle imposte. Resta altresì convenuto che, in quest'ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell'*Assicurato* di recedere dall'intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla *Compagnia*. In tal caso, la *Compagnia* rimborsa la parte di *Premio* imponibile di *Polizza* relativa al Periodo di *Rischio* non corso.

Se il *Contraente* si avvale della garanzia "Trasloco", la presente garanzia non si applica alla nuova *Ubicazione*, ma opera unicamente per l'*Esercizio* commerciale indicato in *Polizza*.

1.10. Garanzie Premium Comuni

Le seguenti condizioni sono operanti solo se specificamente richiamate in Polizza e sono comuni a ogni Ubicazione assicurata.

1.10.1. Ricorso terzi (Massimale unico)

La *Compagnia* risponde delle somme che l'*Assicurato*, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, per danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi e/o dei Locatari **derivanti da Sinistro indennizzabile a termini della "Garanzia base" e delle garanzie 1.7.1. "Fenomeno elettrico" e 1.7.5. "Danni da acqua" della presente garanzia "Incendio e danni alla proprietà".**

Non sono comunque considerati Terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente e/o affine, se con lui convivente;
- quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica: le Società che rispetto all'*Assicurato* siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di Legge, nonché gli amministratori delle medesime.

La garanzia è operativa fino alla concorrenza del *Massimale* per *Sinistro* e per *Annualità assicurativa* indicata in *Polizza*, per tutte le *Ubicazioni* assicurate.

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **a seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia "Ricorso Terzi" ed opera entro il sottolimito del 30% del Massimale assicurato per la presente garanzia.**

In nessun caso la *Compagnia* corrisponderà per un unico evento una somma maggiore del *Massimale* indicato in *Polizza*.

Le spese giudiziali sono a carico della *Compagnia* entro il limite di un quarto della somma assicurata; nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato le spese giudiziali si ripartiscono tra *Compagnia* e *Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse, come previsto dall'articolo 1917 del Codice civile.

L'*Assicurato* deve immediatamente informare l'*Intermediario assicurativo* delle procedure civili o penali promosse contro di lui in relazione all'evento, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La *Compagnia* ha la facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque *Transazione* o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Compagnia*.



2.1. Esclusioni valide per tutte le garanzie

Sono esclusi i danni:

- 1) **causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente, nonché di terzi**, fatto salvo quanto previsto alla garanzia 1.7.3. "Eventi sociopolitici";
- 2) **conseguenti a Inondazioni e Alluvioni, Allagamenti, Terremoti**, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- 3) **causati da gelo, Colpo d'ariete**, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamenti, **Rigurgito e Occlusione** dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;
- 4) **subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero**;
- 5) **indiretti e che non riguardino la materialità delle Cose assicurate**, fatto salvo quanto previsto alla garanzia 1.7.9. "Indennità aggiuntiva";
- 6) **conseguenti, direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)**;
- 7) **causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle Cose assicurate**, salvo che non siano determinati da fumi o gas conseguenti ad *Incendio*, *fulmine*, *Scoppio*, *Esplosione*;
- 8) **derivanti da Esplosione, Implosione o Scoppio di materie o sostanze esplosive detenute dall'Assicurato**, salvo quanto previsto nella Sezione A "Cosa è assicurato e come?", al capitolo 1.5 "Esplosivi e Infiammabili", o la cui detenzione non è consentita per legge;
- 9) **conseguenti o verificatisi in occasione di Furto, Rapina o Scippo**, anche solo tentati, a eccezione di quelli da *Incendio*;
- 10) **limitatamente al capitolo 1.3 "Contenuto" sono esclusi macchinari ed attrezzature in leasing qualora già coperti da apposita Assicurazione**;
- 11) **derivanti da perdita, responsabilità, richieste di Risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, contribuito da, derivante da, o in connessione con qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali dati, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza ad esso.**

Fatti salvi tutti i termini, le condizioni, le limitazioni e le esclusioni di questa *Polizza* o qualsiasi sua approvazione, questa *Polizza* copre il danno materiale ai beni assicurati ai sensi della presente *Polizza* causati da qualsiasi conseguente *incendio* o *Esplosione* che derivi direttamente da un incidente informatico, a meno che tale Incidente informatico non sia causato da, contribuito a, derivante da, derivante da o in connessione con un *Attacco informatico*, incluso, ma non limitato a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio qualsiasi *Attacco informatico (Cyber)*. Fatti salvi tutti i termini, le condizioni, le limitazioni e le esclusioni di questa *Polizza* o qualsiasi approvazione alla stessa, qualora i supporti di elaborazione dati posseduti o gestiti dall'Assicurato subissero un danno materiale assicurato dalla presente *Polizza*, questa *Polizza* coprirà il costo della riparazione o per sostituire lo stesso supporto digitale di memorizzazione più i costi di copia dei dati dal backup o da originali di una generazione precedente. Questi costi non includeranno ricerca e ingegneria né alcun costo per ricreare, raccogliere o assemblare i dati. Se tale supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione sarà il costo del supporto digitale di memorizzazione vuoto. Tuttavia, la presente *Polizza* esclude qualsiasi importo relativo al valore di tali dati, per l'Assicurato o qualsiasi altra parte, anche se tali dati non possono essere ricreati, raccolti o assemblati.

Nel caso in cui una qualsiasi parte di questa esclusione venga ritenuta non valida o inapplicabile, la parte restante rimarrà in vigore a tutti gli effetti.

Questa esclusione sostituisce e, se in conflitto con qualsiasi altra formulazione nella *Polizza* o qualsiasi approvazione ad essa relativa che abbia un impatto su danni cyber, dati o supporti digitali di memorizzazione, sostituisce quella formulazione.

2.2. Garanzia base

Sono inoltre esclusi:

- in caso di fulmine, i **danni ad apparecchi elettrici ed Apparecchiature elettroniche**;
- in caso di Scoppio, *Esplosione* ed *Implosione*, i **danni derivanti da ordigni esplosivi**;
- in caso di caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché di parti dei medesimi e di Cose da essi trasportate, i **danni derivanti da ordigni esplosivi**.

2.3.Fenomeno elettrico

Sono inoltre esclusi i danni:

- alle *Apparecchiature elettroniche*;
- alle *Merci*;
- a lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e fusibili, batterie e accumulatori;
- causati da usura, corrosione, logorio;
- riconducibili a mancata o inadeguata manutenzione, manomissione o uso inappropriato;
- agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;
- agli impianti di irrigazione. L'esclusione non si applica alla centralina di comando dell'impianto, a condizione che sia installata all'interno dei locali del Fabbricato;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della *Polizza*.

2.4.Elettronica

Sono inoltre esclusi i danni:

- causati con dolo del *Contraente* o dell'Assicurato;
- alle *Merci*;
- da eventi previsti dalle sezioni "*Incendio e danni alla proprietà*" e "*Furto*";
- derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della *Polizza*, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- dovuti a mancata o inadeguata manutenzione;
- a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati.

2.5.Eventi sociopolitici

Sono inoltre esclusi i danni:

- derivanti da *Atti di Terrorismo* e atti di sabotaggio;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione;
- di imbrattamento e deturpamento;
- conseguenti o verificatisi in occasione di *Furto* o *Rapina*, anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture;
- a gazebo, dehors, bersò;
- subiti dagli enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.

2.6.Eventi atmosferici

Sono inoltre esclusi i danni:

- provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o *Lucernari* lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- derivanti da accumulo esterno di acqua, rottura, *Rigurgito* o traboccamento dei sistemi di scarico;
- a tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all'esterno del Fabbricato, fatta eccezione per le relative strutture di sostegno e regolazione;

- a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture;
- a gazebo, dehors, bersò comunque costruiti;
- ai collettori solari e alle antenne e simili installazioni esterne;
- a Cose mobili all'aperto, a fiori, piante e coltivazioni in genere;
- a *Lastre* di cemento-amianto, di fibrocemento, manufatti di materia plastica, *Serramenti*, vetrate e *Lucernari* in genere per effetto della grandine;
- provocati dall'acqua alle *Merci* poste in locali interrati e seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo.

2.7.Danni da acqua

Sono inoltre esclusi:

- i danni alle Cose contenute nei locali interrati o seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo; tale limitazione non si applica in caso di danni derivanti dalla rottura dell'impianto di estinzione *Incendi*;
- le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, nonché le relative spese di ripristino.

2.8.Spesa di ricerca, riparazione e ripristino

Sono inoltre escluse le spese sostenute per:

- i pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005;
- le *Tubazioni* interrate e quelle relative a impianti di irrigazione o piscine;
- rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del Fabbricato.

2.9.Spesa di demolizione e sgombero

Sono inoltre escluse tutte le spese per la bonifica delle parti di Fabbricato che non siano state direttamente danneggiate.

2.10.Indennità aggiuntiva

Sono inoltre escluse le spese complessivamente sostenute e documentate per i professionisti incaricati ai sensi del capitolo 4.1.“Procedura per la valutazione del danno”.

2.11.Rottura contenitori

Sono inoltre esclusi:

- i danni da stillicidio, usura, corrosione, logorio o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- i danni derivanti da difetto di manutenzione dei contenitori o da uso improprio degli stessi;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura o del guasto e per la sua riparazione.

2.12.Ulteriori esclusioni valide per le garanzie premium

2.12.1.Ricorso terzi (*Massimale per Ubicazione*)

Sono inoltre esclusi i danni:

- a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle operazioni citate, e le Cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

2.12.2.Rottura *Lastre*

Sono inoltre esclusi:

- i danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature;
- i danni a *Lucernari* in genere, salvo quelli in *Vetro antisfondamento*;
- le rotture derivanti da traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di manodopera, nonché quelle avvenute in occasione di lavori sulle *Lastre* stesse;
- i danni da *Furto* o tentato *Furto*.

2.12.3.Gelo

Sono inoltre esclusi i danni:

- derivanti dagli *Impianti idrici* interrati o installati all'esterno del Fabbricato;
- derivanti da rottura degli *Impianti idrici* posti in locali sprovvisti di riscaldamento o con impianto di riscaldamento non funzionante da oltre 48 ore consecutive.

2.12.4.Sovraccarico di neve

Sono inoltre esclusi i danni:

- causati da gelo, anche se conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- ai Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della loro costruzione o della più recente *Ristrutturazione delle strutture portanti del Tetto e del Contenuto*, a meno che l'*Assicurato* sia comunque provvisto del relativo certificato di conformità;
- ai Fabbricati in costruzione nonché a quelli in corso di *Ristrutturazione* ed al loro *Contenuto*; l'esclusione non si applica qualora la *Ristrutturazione* riguardi parti diverse dalle strutture portanti dell'edificio, del *Tetto* o dei *Solai*;
- a *Lucernari*, vetrate, pensiline, gazebo, tettoie e *Serramenti* in genere, grondaie, lattonerie in genere, scossaline, tegole e coppi, nonché all'impermeabilizzazione, salvo il caso in cui il danneggiamento sia conseguenza diretta del collasso strutturale;
- da scivolamento della copertura del Fabbricato non conseguente a crollo del *Tetto*.

2.12.5.Atti di terrorismo

Sono inoltre esclusi i danni, le perdite, i costi, le spese:

- direttamente o indirettamente causati, derivanti o connessi a inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica;
- di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un *Atto di terrorismo*;
- causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
- indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.

2.12.6.Allagamento

Sono inoltre esclusi i danni:

- causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di Cose assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- causati da mareggiate, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *Tetto*, alle pareti o ai *Serramenti* dal vento o dalla grandine;
- causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, sebbene conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia,
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- alle *Merci* la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.

2.12.7.Terremoto

Sono inoltre esclusi i danni:

- causati da *Esplosione*, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da *Terremoto*;
- causati da eruzione vulcanica, da *Inondazione/Alluvione*, da maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del *Terremoto* sulle Cose assicurate;
- da *Furto*, smarrimento, *Rapina*, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.

2.12.8. Inondazione e Alluvione

Sono inoltre esclusi i danni:

- causati da *Allagamento*, maremoti, mareggiate, maree e azione del moto ondoso in genere, penetrazioni di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, variazioni dei livelli di falda;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'*Inondazione* o dell'*Alluvione* sulle Cose assicurate;
- derivanti da *Terremoto*;
- derivanti da *Atti di Terrorismo*;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- alle *Merci* la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.

2.12.9. Ricorso terzi (Massimale unico)

Sono inoltre esclusi i danni:

- a Cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'*Assicurato* ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, **nonché le Cose sugli stessi mezzi trasportate**;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.



Cosa fare in caso di Sinistro?

3.1. Come procedere in caso di Sinistro

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

1. Presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze del *Sinistro*;
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;
 - tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
 - esistenza di eventuali altre *Assicurazioni* a copertura del medesimo *Rischio* (se possibile indicare numero di *Polizza* e *Compagnia*);
 - recapiti e-mail e telefonici del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo.

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- verbale Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute;
- in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia denuncia autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
- fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene sinistrato;
- foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione
- foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o del fabbricato riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità;
- foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, indicando la discarica utilizzata e allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento delle *Merci*;
- contratto di locazione (se l'*Assicurato* è in affitto);
- eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
- indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni.

Inoltre, su richiesta **motivata** della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto 4.2. Tempi di gestione del *Sinistro*).

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'*Intermediario assicurativo*.

3.2. Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute Cose che non esistevano al momento del Sinistro, nasconde, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.



Come è gestito il Sinistro?

4.1. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente dalla *Compagnia* o persona da questa incaricata, con il *Contraente* e/o *Assicurato* o persona da lui designata; oppure
- su richiesta di una delle Parti, tra due Periti nominati uno dalla *Compagnia* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico. In caso di disaccordo o su richiesta di uno di essi, i due Periti devono nominarne un terzo. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

4.2. Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nella sezione C "Cosa fare in caso di Sinistro?", Zurich avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.

Entro tale termine la *Compagnia*:

- formularà una proposta di Indennizzo;
- oppure
- respingerà la richiesta di Indennizzo indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la *Compagnia* potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la *Compagnia* avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei fiduciari (esempio, periti, accertatori...) il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.

4.3. Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato dopo che alla *Compagnia* sia stata consegnata la seguente documentazione:

- atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso, documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito dalla *Compagnia* entro 15 giorni dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato tutta la documentazione necessaria per il pagamento.

4.4. Mandato dei periti

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla Polizza e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il Rischio e non comunicate, e verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto a quanto descritto nella Sezione C "Cosa fare in caso di Sinistro?" e D "Come è gestito il Sinistro?";

- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione previsti al capitolo 4.5. "Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno" della presente Sezione D;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettuata come indicato alla lettera b) del capitolo 4.1. "Procedura per la valutazione del danno", ovvero tra due Periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le parti sono tenute ad accettare i risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali.

Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni ed eccezioni relative all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti non sono tenuti all'osservanza di particolari formalità.

4.5. Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola *Partita* o sezione di *Polizza*, secondo i seguenti criteri:

1) Fabbricato

Si stima:

- a) **la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell'area;**
- b) **il deprezzamento subito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'Ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.**

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui al punto b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

2) Macchinario - Attrezzatura – Arredamento – Apparecchiature elettroniche

Si stima:

- a) **il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;**
- b) **il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.**

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui al punto b), il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro* nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

3) Merci

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superino i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicano questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro*, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del *Sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale".

4) Supplemento di indennità

Si determina il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai punti 1,2,3, dà l'ammontare del danno calcolato in base al *Valore a nuovo*.

Esclusivamente per la forma a *Valore totale* tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il *Valore a nuovo* risulti:

- superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
- inferiore, ma superiore al valore al "momento del *Sinistro*" (art. 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale"), **viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza "Somma assicurata" meno "Valore al momento del *Sinistro*" e la differenza "Valore a nuovo" meno "valore al momento del *Sinistro*";**
- uguale o inferiore al "valore al momento del *Sinistro*", **non viene riconosciuto.**

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene:

- in caso di rimpiazzo, **entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale;**
- in caso di ricostruzione, **in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale.**

La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, **purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.**

5) Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- **la Compagnia non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
- per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento e i titoli per i quali è possibile chiederne un duplicato l'Assicurazione copre il minor importo tra il valore del titolo e le spese necessarie per la procedura di ammortamento / avere un duplicato.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, **rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

4.5.1. Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a Valore totale)

Se dalle stime eseguite secondo le distinte modalità di cui sopra risulta che i Valori di una o più *Partite*, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del *Sinistro* le somme rispettivamente assicurate con le *Partite* stesse, **la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del *Sinistro* ai sensi dell'articolo 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale".**

A parziale deroga del comma precedente, non si fa luogo all'applicazione della *Regola proporzionale* per quelle *Partite* la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del *Sinistro*.

Se tale valore risulta superato, la *Regola proporzionale* viene applicata per la sola eccedenza.

4.5.2. Esempi di calcolo dell'Indennizzo

Somma assicurata: 100.000,00 Euro

Valore al momento del *Sinistro* (valore di preesistenza): 110.000,00 Euro

Danno: 50.000,00 Euro (40.000,00 Euro allo stato d'uso e 10.000,00 Euro per supplemento di indennità per *Valore a nuovo*)

Caso A: bene rimpiazzato/ricostruito con uno nuovo

Senza applicazione della tolleranza:

$$50.000,00 \text{ Euro} \times \frac{100.000,00 \text{ Euro}}{110.000,00 \text{ Euro}} = 45.454,00 \text{ Euro}$$

Con applicazione della tolleranza del 10%:

$$50.000,00 \text{ Euro} \times \frac{100.000,00 \text{ Euro} + (100.000,00 \text{ Euro} \times 10\%)}{110.000,00 \text{ Euro}} = 50.000,00 \text{ Euro}$$

Caso B: bene non rimpiazzato/non ricostruito

Coefficiente di degrado stimato 20%, pertanto valore di preesistenza allo stato d'uso 88.000 Euro e valore di preesistenza a nuovo 110.000,00 Euro.

Danno allo stato d'uso 40.000,00 Euro (viene applicato il medesimo coefficiente di degrado applicato per la preesistenza); il supplemento di *Indennizzo* per *Valore a nuovo* è pari a 10.000,00 Euro.

Poiché la somma assicurata al momento del *Sinistro* (100.000,00 Euro) è superiore al valore di preesistenza allo stato d'uso, il danno allo stato d'uso (40.000,00 Euro) viene riconosciuto per intero.

Il supplemento di *Indennizzo* per *Valore a nuovo* (10.000,00 Euro) verrà riconosciuto a lavori di ricostruzione/rimpiatto ultimati, lavori da effettuarsi nel termine indicato in *Polizza*, nei seguenti termini:

$$10.000,00 \text{ Euro} \times \frac{(100.000,00 \text{ Euro} - 88.000,00 \text{ Euro})}{(110.000,00 \text{ Euro} - 88.000,00 \text{ Euro})} = 5.455,00 \text{ Euro}$$

Il supplemento non viene riconosciuto per intero poiché la somma assicurata è risultata sufficiente per lo stato d'uso, ma insufficiente per garantire il *Valore a nuovo*.

4.6. Assicurazione delle Merci al prezzo di vendita

Se a seguito di *Sinistro* risultano danneggiate *Merci* vendute in attesa di consegna, non assicurate dall'acquirente, e non risulti possibile sostituirle con equivalenti *Merci* illese, l'*Indennizzo* è basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. Lo stesso criterio viene seguito nella valutazione della preesistenza agli effetti dell'applicazione dalla voce "Assicurazione parziale - Tolleranza", capitolo 4.5.1 della presente Sezione D.

L'avvenuta vendita deve essere comprovata dalle prescritte scritture contabili.

4.7. Svolgimento delle operazioni peritali

In caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti dell'*Ubicazione* assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

4.8. Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la *Compagnia* risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

4.9. Limite massimo di *Indennizzo*

Fatta eccezione per il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio" e le ipotesi di Supplemento di Indennità, la *Compagnia* in nessun caso può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

4.9.1. Esempi di applicazione di *Franchigia* e *Scoperto*

Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di *Franchigia* in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di *Indennizzo*

Limite di *Indennizzo*: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 10.000,00 Euro
Franchigia: 1.500,00 Euro
Indennizzo: 8.500,00 Euro

Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di *Franchigia* in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di *Indennizzo*

Limite di *Indennizzo*: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 150.000,00 Euro
Franchigia: 1.500,00 Euro
Indennizzo: 100.000,00 Euro

Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di *Scoperto* percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di *Indennizzo* e

Caso 1: *Scoperto* applicabile inferiore al minimo

Limite di *Indennizzo*: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 10.000,00 Euro
Scoperto: 20% 2.000,00 Euro
Minimo: 2.500,00 Euro
Indennizzo: 7.500,00 Euro

Caso 2: *Scoperto* applicabile superiore al minimo

Limite di *Indennizzo*: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 10.000,00 Euro
Scoperto: 20% 2.000,00 Euro
Minimo: 1.500,00 Euro
Indennizzo: 8.000,00 Euro

Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di *Scoperto* percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di *Indennizzo*

Caso 1: *Scoperto* applicabile inferiore al minimo

Limite di *Indennizzo*: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 120.000,00 Euro
Scoperto: 20% 24.000,00 Euro
Minimo: 25.000,00 Euro
Indennizzo: 95.000,00 Euro

Caso 2: *Scoperto* applicabile superiore al minimo

Limite di *Indennizzo*: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 120.000,00 Euro
Scoperto: 20% 24.000,00 Euro
Minimo: 15.000,00 Euro
Indennizzo: 96.000,00 Euro



Sezione 3

Furto



Che cosa è assicurato e come?

1.1. Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

L'Assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti per la sottrazione o il tentativo di sottrazione del Contenuto posto nei locali delle Ubicazioni indicate in Polizza in conseguenza degli "Eventi assicurati", descritti al capitolo 1.2.

Con il termine "**Contenuto**" si intende quanto di seguito specificato:

- *Merci*, macchinari, apparecchiature elettriche o elettroniche, attrezzature, arredamento in genere, anche se di proprietà di terzi, e quant'altro inerente all'attività;
- impianti di prevenzione, di allarme, di videosorveglianza, contenitori di sicurezza **ma non il loro contenuto**;
- *Effetti personali* dell'Assicurato, dei suoi familiari e dei Prestatori di lavoro, **esclusi oggetti preziosi e Valori**;
- *Valori*, **sino alla concorrenza del 30% della somma assicurata per il Contenuto stesso con il massimo di 2.500,00 Euro, elevabili a 5.000,00 Euro se custoditi in contenitori di sicurezza**;
- *Merci* e materie prime di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività dichiarata, **sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto stesso**;
- quadri ed oggetti d'arte **con un limite d'Indennizzo di 5.000,00 Euro per singolo pezzo**.

L'Assicurazione è prestata nella Forma di Assicurazione a *Primo Rischio assoluto* ed **entro i limiti della somma assicurata indicata in Polizza. La somma assicurata è da intendersi unica per tutte le Ubicazioni per le quali è stata acquistata la presente garanzia Furto.** L'Assicurazione è prestata per il *Valore a nuovo*.

Nel periodo compreso tra il 1° Dicembre ed il 31 Dicembre di ciascuna Annualità assicurativa, la somma assicurata per il Contenuto è da intendersi temporaneamente aumentata del 30%.

1.2. Eventi assicurati

a) *Furto* commesso:

- con rottura o Scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili, **purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche di cui al capitolo 1.3 "Mezzi di chiusura dei locali" della presente Sezione A**;
- praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- mediante apertura di serrature digitali o elettroniche, senza rottura o Scasso delle stesse, **purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura**;
- da persone nascostesi clandestinamente nei locali, e che abbiano successivamente asportato la refurtiva con mezzi di chiusura operanti e in assenza dell'Assicurato o dei suoi Prestatori di lavoro;
- mediante introduzione nei locali con modalità diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le 24), le vetrine fisse e le porte-vetrine, **purché efficacemente chiuse**, rimangano protette da solo vetro fisso;
- attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di Prestatori di lavoro nell'Esercizio commerciale assicurato;
- dai Prestatori di lavoro fuori dall'orario di lavoro, **a condizione che:**
 - **l'autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza**;

- il **Furto** sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il Prestatore di lavoro adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
- b) *Rapina* avvenuta nei locali anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
- c) *Furto, Rapina* e atti di danneggiamento volontario da parte di terzi ad archivi e documenti, supporti informatici di archiviazione, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento), registri, disegni e simili; l'*Assicurazione* indennizza le spese necessarie per la loro ricostruzione **sino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto**;
- d) *Furto, Rapina* di *Merci* e attrezzature presso terzi cui siano state affidate per lavorazione, installazione, confezionamento, imballaggio e/o vendita, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicate, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto**;
- e) *Furto e Rapina* di *Valori* di pertinenza dell'attività riposti nei locali dell'abitazione adibita a dimora abituale del titolare o del socio, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicati e **sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 2.500,00 Euro**;
- f) *Furto* di *Merci* e attrezzature inerenti l'attività riposte:
- I. nelle vetrinette esterne al Fabbricato in cui è svolta l'attività commerciale **solo se chiuse con idonei congegni di chiusura (vetro anche non antisfondamento)**;
 - II. all'aperto, purchè nell'area antistante l'*Esercizio* commerciale assicurato, avvenuto durante le ore di apertura e con presenza delle persone addette al servizio.
- sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di 5.000,00 Euro per Sinistro e anno assicurativo e con applicazione di una Franchigia di 250,00 Euro.**

La garanzia inoltre comprende:

- g) i danni materiali e diretti causati dai ladri in occasione di *Furto*, tentato *Furto* o *Rapina*:
- I. alle Cose assicurate, **escluso denaro e Valori, sino alla concorrenza della somma assicurata per il Contenuto**;
 - II. al Fabbricato, compresi i mezzi di chiusura, i mezzi di protezione, le recinzioni e i cancelli, allo scopo di sottrarre, o tentare di sottrarre le Cose assicurate, o provocati dalle *Forze dell'ordine* o da organi di vigilanza privata, allo scopo di impedire o limitare i *Reati* o fermarne gli autori, **sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto, con un limite massimo di Indennizzo indicato in Polizza**;
- h) le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le Cose assicurate, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'*Assicurato* a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, **con il limite massimo di 500,00 Euro per singolo Sinistro**.

1.3. Mezzi di chiusura dei locali

Le garanzie di cui al capitolo 1.2. "Eventi assicurati" sono operanti a condizione che:

- le pareti ed i *Solai* dei locali contenenti le Cose assicurate, confinanti con l'esterno o con locali occupati da terzi o di uso comune, siano costruiti in almeno una delle caratteristiche costruttive, la cui descrizione è riportata nel Glossario, fra "*Costruzione Tradizionale*", "*Costruzione in Bioedilizia*" o "*Chiosco*"; esclusivamente nel caso in cui i locali dell'*Esercizio* commerciale assicurato siano posti all'interno di un *Centro commerciale* è ammesso che le sole pareti interne possano avere diversa tipologia costruttiva;
- ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti *Serramenti* di legno, materia plastica rigida, *Vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate e nei *Serramenti* di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm². Negli altri *Serramenti* sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

1.4. Mezzi di chiusura dei locali non conformi

Sono esclusi i danni da *Furto* avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure senza effrazione di strutture o congegni di chiusura di *Serramenti* o inferriate.

Se l'introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli descritti in questa garanzia al precedente capitolo 1.3 "Mezzi di chiusura dei locali", la *Compagnia* corrisponderà all'*Assicurato*, previa applicazione dell'eventuale *Franchigia* prevista, l'80% dell'importo liquidabile a termini delle Condizioni di *Assicurazione*, restando il rimanente 20% a carico dell'*Assicurato* stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'*Indennizzo*, farlo assicurare da altri.

L'*Indennizzo* verrà liquidato integralmente se l'autore del *Reato* si sia introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli descritti, anche in presenza di altre aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi.

1.5. Altre garanzie sempre operanti

1.5.1. Portavalori

La *Compagnia* indennizza i danni di *Furto* dei *Valori* avvenuti:

- a) in seguito ad *Infortunio* od improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- b) con destrezza, **limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto li ha indosso o a portata di mano**;
- c) strappandoli di mano o di dosso all'incaricato stesso;
- d) mediante *Rapina*;

commessi sulla persona dell'*Assicurato*, dei suoi soci, dei suoi familiari o dei Prestatori di lavoro nello svolgimento delle funzioni di portavalori, mentre, al di fuori dei locali dell'*Esercizio* commerciale, detengono i *Valori* stessi durante il loro trasporto da o verso altre sedi o al domicilio dell'*Assicurato*, alle banche, ai fornitori e/o clienti o uffici aventi relazioni d'affari con l'*Assicurato* o viceversa.

Sono condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia:

- che il *Furto* avvenga durante l'orario di servizio, in un periodo compreso tra 2 ore prima dell'orario di apertura dell'*Esercizio* commerciale e 2 ore dopo il relativo orario di chiusura;
- che la persona che effettua il trasporto abbia età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 anni e non abbia alcuna minorazione fisica (anche temporanea) che la renda inadatta all'effettuazione del trasporto;
- che, per trasporti eccedenti la somma di 25.000,00 Euro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno un altro incaricato dell'*Assicurato* avente gli stessi requisiti previsti al punto precedente.

La garanzia non opera qualora i *Valori* complessivamente trasportati, indipendentemente dalla somma assicurata, eccedano i 75.000,00 Euro.

L'inadempimento di uno o più di tali obblighi comporta la perdita del diritto all'*Indennizzo*.

Questa garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio Assoluto*, nei limiti della somma assicurata e dello *Scoperto* indicati in *Polizza*.

1.5.2. Spese mediche da *Infortunio*

La *Compagnia* rimborsa, **entro il limite di 1.000,00 Euro**, anche in eccedenza alla somma assicurata per il Contenuto, le spese sanitarie documentate per *Infortunio*:

- subito dall'*Assicurato*, da suoi Prestatori di lavoro o dai suoi familiari in occasione di *Rapina* avvenuta all'interno dei locali assicurati;
- subito dagli incaricati del trasporto dei *Valori* ai sensi della garanzia Portavalori, a seguito di *Rapina* avvenuta durante il trasporto.

1.5.3. Indennità aggiuntiva

La *Compagnia* riconosce all'*Assicurato* il rimborso delle seguenti spese, sostenute e documentate:

- a) costi sostenuti per la documentazione del danno;
- b) costi sostenuti per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati.

Il rimborso viene effettuato **entro il limite del 10% dell'*Indennizzo* liquidato**, fermo quanto previsto al capitolo 4.10. "Limite massimo di *Indennizzo*" della Sezione D "Come è gestito il *Sinistro*?".

1.5.4. Trasloco

Qualora il *Contraente* e/o *Assicurato*, **con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso**, comunichi per iscritto all'*Intermediario assicurativo* la data di inizio trasloco in *Ubicazione* diversa da quelle indicate in *Polizza*, l'*Assicurazione* si intende temporaneamente valida, a decorrere dalle ore 24 della data di inizio trasloco e nei limiti delle somme assicurate e dei limiti di *Indennizzo* previsti, anche per la nuova *Ubicazione*, purché ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Decorse le ore 24 del 15° giorno successivo alla data di inizio del trasloco la copertura tornerà ad operare esclusivamente per le Ubicazioni indicate in Polizza.

1.6.Garanzie Premium

Le seguenti condizioni sono operanti solo se richiamate in Polizza per ogni Ubicazione assicurata.

1.6.1.Guasti causati dai ladri

La garanzia comprende i danni materiali e diretti causati dai ladri al Fabbricato, compresi i mezzi di chiusura, i mezzi di protezione, le recinzioni e i cancelli, allo scopo di sottrarre, o tentare di sottrarre, le Cose assicurate, o provocati dalle *Forze dell'ordine* o da organi di vigilanza privata, allo scopo di impedire o limitare i *Reati* o fermarne gli autori.

La garanzia è prestata:

- sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in **Polizza** per ciascuna *Ubicazione* ed in eccedenza a quanto previsto nella presente Sezione A al capitolo 1.2.“Eventi assicurati” lettera g),
- fermo restando quanto previsto nella Sezione D al capitolo 4.10.“Limite massimo di *Indennizzo*”.

1.6.2.Distributore automatico esterno

La garanzia è estesa ai danni da *Furto* del distributore automatico e del relativo contenuto, posto all'esterno del Fabbricato, **a condizione che lo stesso sia stabilmente fissato al suolo e/o al muro e sia provvisto di apposita blindatura in ferro, acciaio, lamiera o materiali di pari robustezza.** Sono parificati ai danni da *Furto* i guasti causati dai ladri al distributore assicurato per commettere il *Furto* o per tentare di commetterlo, **entro il limite del 20% della somma assicurata per il distributore stesso.**

Questa garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio Assoluto*, nei limiti della somma assicurata e con lo *Scoperto* indicati in **Polizza**.

1.7.Opzioni con riduzione del Premio

La seguente condizione è operante solo se specificamente richiamata in Polizza per ogni Ubicazione assicurata.

1.7.1.Forma con *Franchigia*

Se per le *Ubicazioni* elencate in *Polizza* è stata scelta ed espressamente indicata la “**Forma con *Franchigia***”, le garanzie previste nella Sezione A “Che cosa è assicurato e come?” sono prestate con l'applicazione di una *Franchigia* pari all'importo indicato in *Polizza*, fatta eccezione per:

- le garanzie che prevedono una *Franchigia* di importo superiore rispetto a quella prevista dalla presente clausola;
- le garanzie che prevedono uno specifico *Scoperto*.

Le seguenti condizioni sono operanti solo se specificamente richiamate in Polizza per tutte le Ubicazioni assicurate.

1.7.2.Mezzi di chiusura rinforzati

L'*Assicurazione* è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- 1) *Serramenti* dello spessore minimo di 15 mm. se di legno pieno, di 0,8 mm. se di ferro o acciaio, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza, o lucchetti di sicurezza, o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- 2) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Se l'introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli descritti, la *Compagnia* paga all'*Assicurato* l'80% dell'importo liquidabile come indicato nella Sezione D “Come è gestito il *Sinistro*?” della garanzia *Furto*, detratta la *Franchigia* se prevista. Il rimanente importo percentuale del 20% resta a carico dell'*Assicurato* stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'*Indennizzo*, farlo assicurare da altri.

L'*Indennizzo* verrà liquidato integralmente qualora l'autore del *Reato* si sia introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli descritti, anche in presenza di altre aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi.

La garanzia è operativa in parziale deroga a quanto indicato nella Sezione A “Che cosa è assicurato e come?” al capitolo 1.3.“Mezzi di chiusura dei locali”.

Sono esclusi i danni da *Furto* avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura

indicati nel presente capitolo 1.3. “Mezzi di chiusura dei locali” della Sezione A “Che cosa è assicurato e come?”, oppure avvenuti senza effrazione di strutture o congegni di chiusura di **Serramenti** o inferriate.

1.7.3. Impianto d'allarme certificato I.M.Q.

Il **Contraente** e/o **Assicurato** dichiara che:

- a) i locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l'I.M.Q.;
- b) si impegna a mantenere in perfetta efficienza l'impianto di allarme descritto nel punto a) e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;
- c) ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l'I.M.Q. e che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
- d) farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche, e prenderà tutti i provvedimenti che si rendano necessari, in caso di guasto, per ripristinare l'efficienza dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Se in caso di **Sinistro** risulta che l'impianto di allarme sia inefficiente, anche in modo parziale, o non attivato, la **Compagnia**, detratta la **Franchigia** se prevista, corrisponde l'80% dell'importo liquidabile a termini di **Polizza**, restando il 20% rimanente a carico dell'**Assicurato** stesso.

In caso di applicabilità di più **Scoperti** le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.

1.7.4. Impianto d'allarme

Il **Contraente** e/o **Assicurato** dichiara che i locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto. L'**Assicurato** si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.

Se in caso di **Sinistro** risulta che l'impianto di allarme sia inefficiente, anche in modo parziale, o non attivato, la **Compagnia**, detratta l'eventuale **Franchigia** se prevista, corrisponde l'80% dell'importo liquidabile a termini di **Polizza**, restando il 20% rimanente a carico dell'**Assicurato** stesso.

In caso di applicabilità di più **Scoperti** le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.

1.8. Garanzia Premium Comune

La seguente garanzia è operante per tutte le Ubicazioni assicurate solo se richiamata in Polizza.

1.8.1. Merci e attrezzature trasportate

La **Compagnia** indennizza il **Furto** e la **Rapina** di **Merci** e/o attrezzature pertinenti all'attività dichiarata trasportate su autoveicoli in uso all'**Assicurato** e guidati dallo stesso, dai suoi familiari o dai Prestatori di lavoro. **L'Assicurazione è operante esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati per operazioni di consegna e/o prelievo**; la garanzia vale anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito, purché completamente chiuso e con le portiere bloccate.

Questa garanzia è prestata nella forma a **Primo Rischio Assoluto**, nei limiti della somma assicurata e con lo **Scoperto** indicati in **Polizza**.

Nel caso di **Assicurazione** presso diversi Assicuratori, l'**Indennizzo** viene determinato ai sensi della Sezione D “Come è gestito il **Sinistro**?” della garanzia **Furto**, senza tenere conto dello **Scoperto** che viene detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Che cosa non è assicurato?



2.1. Esclusioni valide per tutte le garanzie

Sono esclusi dall'**Assicurazione** i danni:

- 1) a Cose all'aperto o poste in spazi di uso comune oppure poste in locali situati in **Ubicazioni** diverse da quelle indicate in **Polizza**, fatto salvo quanto previsto al capitolo 1.2. “Eventi assicurati”, lettera f), della Sezione A “Che cosa è assicurato e come?”;
- 2) verificatisi in occasione di **Incendi**, **Esplosioni** anche nucleari, **Scoppi**, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, **Terremoti**, eruzioni vulcaniche, **inondazioni**, **Alluvioni** ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione,

occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, purché il *Sinistro* sia in relazione con tali eventi;

3) agevolati dal *Contraente* e/o dall'*Assicurato* con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:

- persone che con il *Contraente* e/o l'*Assicurato* occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- persone del fatto delle quali il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono rispondere;
- incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono;
- persone legate al *Contraente* e/o all'*Assicurato* da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'*Assicurato*, se questi è una Società.

È fatto salvo quanto previsto alla Sezione A "Che cosa è assicurato e come?" lett. a) del capitolo 1.2. "Eventi assicurati" relativamente al Furto commesso dai Prestatori di lavoro;

4) causati alle Cose assicurate da *Incendi, Esplosioni o Scoppi* provocati dall'autore del *Sinistro*, anche se il Furto non è avvenuto;

5) di Furto del contenuto posto in locali rimasti continuativamente incustoditi per più di 60 giorni; per i Valori tale limite si intende ridotto a 15 giorni;

6) derivanti dal mancato godimento od uso delle Cose assicurate o dei profitti sperati ed altri eventuali pregiudizi;

7) agli oggetti preziosi e Valori dell'*Assicurato*, dei suoi familiari e dei Prestatori di lavoro.



Cosa fare in caso di Sinistro?

3.1. Come procedere in caso di Sinistro

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

1. Presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. Sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;
 - tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
 - esistenza di eventuali altre Assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia);
 - recapiti e-mail e telefonici del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo.

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- copia denuncia alla autorità giudiziaria;
- inventario dei beni dichiarati sottratti allegando elenco dettagliato;
- documentazione fiscale dei beni dichiarati sottratti;
- documentazione fiscale dei beni rimpiazzati;
- scritture contabili;
- documento di riconoscimento valido del legale rappresentante;
- eventuali fotografie;
- eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante.

Inoltre, su richiesta **motivata** di Zurich, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto 4.2. Tempistiche di gestione del *Sinistro*).

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'Intermediario assicurativo.

3.2. Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute Cose che non esistevano al momento del Sinistro, nasconde, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.



Come è gestito il Sinistro?

4.1. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla *Compagnia* o persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;

oppure

b) a richiesta di una delle Parti, tra due Periti nominati uno dalla *Compagnia* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

4.2. Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione richiesta, **Zurich avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.**

La *Compagnia* entro tale termine:

- Formulerà una proposta di *Indennizzo*;

oppure

- Respingerà la richiesta di *Indennizzo* indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la *Compagnia* potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al *Contraente* o all'Assicurato il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo*.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei fiduciari (esempio, periti, accertatori...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia**.

4.3. Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'*Indennizzo* verrà effettuato dopo che alla *Compagnia* sia stata consegnata la seguente documentazione:

- atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è eseguito dalla *Compagnia* **entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l'Assicurato ha accettato l'importo comunicato e ha consegnato tutta la documentazione necessaria per il pagamento.**

4.4. Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il *Rischio* e non comunicate, nonché verificare se il *Contraente* o l'Assicurato ha adempiuto a quanto descritto nella Sezione C "Cosa fare in caso di Sinistro?";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al capitolo 4.5. Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno;

d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettuata ai sensi del lett.b) della presente Sezione D, ovvero tra due Periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia di cui sopra è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

4.5.Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola *Partita*, secondo i seguenti criteri:

1) Fabbricato

L'ammontare del danno si ottiene applicando un deprezzamento (in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'*Ubicazione*, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

2) Macchinario - Attrezzatura - Arredamento

Si stima:

- a) **il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o con equivalente rendimento economico;**
- b) **il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.**

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui al punto b) che precede, il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro* nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

3) Merci

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superino i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicano questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro*, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del *Sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile "*Assicurazione parziale*".

4) Supplemento di indennità

Si determina il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai punti 1 e 2 dà l'ammontare del danno calcolato in base al *Valore a nuovo*.

Esclusivamente per la forma a *Valore totale* tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il *Valore a nuovo* risulti:

- superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
- inferiore, ma superiore al valore al "momento del *Sinistro*" (art. 1907 del Codice Civile "*Assicurazione parziale*"), **viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza fra "somma assicurata" e "valore al momento del *Sinistro*" e la differenza fra "*Valore a nuovo*" e "valore al momento del *Sinistro*";**
- uguale o inferiore al "valore al momento del *Sinistro*", **non viene riconosciuto.**

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene:

- in caso di rimpiazzo, **entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data (del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale;**
- in caso di ricostruzione, **in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 mesi dalla data di del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale.**

La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, **purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.**

5) Titoli di credito

Per quanto riguarda i Titoli di credito, rimane stabilito che:

- il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- **la Compagnia non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
- per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento e i titoli per i quali è possibile chiedere un duplicato l'*Assicurazione* copre il minor importo tra il valore del titolo e le spese necessarie per la procedura di ammortamento o per avere un duplicato.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, **rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

4.6.Svolgimento delle operazioni peritali

In caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti dell'*Ubicazione* assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

4.7.Assicurazione delle *Merci* al prezzo di vendita

Se a seguito di *Sinistro* risultano danneggiate *Merci* vendute in attesa di consegna, purchè non siano assicurate dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti *Merci* illese, l'*Indennizzo* è basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. Lo stesso criterio viene seguito nella valutazione della preesistenza agli effetti dell'applicazione di quanto previsto al capitolo 4.5.1. della presente Sezione D. **L'avvenuta vendita deve essere comprovata dalle prescritte scritture contabili.**

4.8.Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la *Compagnia* risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

4.9.Riduzione - Reintegro della somma assicurata

La somma assicurata è il limite massimo di *Indennizzo* per *Sinistro* e per *Periodo di Assicurazione* annuo o di minor durata. Se in caso di *Sinistro* l'ammontare del danno è superiore al 20% della somma assicurata, la somma assicurata stessa ed i relativi limiti di *Indennizzo* si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del *Periodo di Assicurazione* in corso, di un importo uguale a quello indennizzato, al netto di eventuali *Franchigie* e/o *Scoperti*.

La somma assicurata, a richiesta dell'*Assicurato* e previa accettazione della *Compagnia*, può essere reintegrata mediante il pagamento della corrispondente quota di *Premio*.

4.10.Limito massimo di *Indennizzo*

Fatta eccezione per la garanzia 1.5.2. prevista alla Sezione A "Che cosa è assicurato e come?" e per il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio", per nessun titolo la *Compagnia* può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

4.11.Recupero delle Cose asportate

Se le Cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, **l'*Assicurato* deve darne avviso alla *Compagnia* appena ne abbia notizia.**

Le Cose recuperate diventano di proprietà della *Compagnia* se questa ha indennizzato integralmente il danno.

Se invece la *Compagnia* ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'*Assicurato* fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di *Assicurazione*; il resto spetta alla *Compagnia*.

Sezione 4

Responsabilità civile



Che cosa è assicurato e come?

1.1. Responsabilità civile della proprietà fabbricato

L'Assicurazione della Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato è valida esclusivamente per Fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

La Compagnia si fa carico del Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni che l'Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, abbia involontariamente causato a terzi, compresi i locatari, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a Cose.

La garanzia è operativa in conseguenza di fatti verificatisi in relazione alla proprietà dei fabbricati identificati in Polizza e delle relative parti comuni, compresi:

- ascensori e montacarichi;
- antenne radiotelevisive;
- spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi);
- strade private e recinzioni in genere (**esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai 2 metri**);
- cancelli anche automatici.

L'Assicurazione vale anche per:

- la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modifiche e/o integrazioni;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati assicurati nonché quella a lui derivante in qualità di *Committente* di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione degli stessi; per i lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08, **la garanzia opera purché l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni**;
- i danni a Cose prodotti da spargimento di acqua o da *Rigurgito* di fogne, **purché conseguenti a rottura accidentale o Occlusione di Tubazioni, condutture, impianti e macchinari al servizio del fabbricato, con applicazione di una Franchigia di 250,00 Euro per Sinistro**;
- i danni derivanti dalla caduta di neve e ghiaccio dai *Tetti* e dalle coperture in genere, nonché da alberi.

Se l'Assicurazione di Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende sia la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, sia la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini**.

1.2. Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a) che precede quando l'Assicurato non sia una persona fisica;
- c) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente all'amministrazione, manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.

Sono tuttavia considerati "terzi", **limitatamente alle lesioni corporali (escluse le Malattie professionali)**, i Prestatori di lavoro dell'Assicurato che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente all'amministrazione, manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti.

1.3. Altre garanzie sempre operanti

1.3.1. Danni da interruzione o sospensione di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini della garanzia Responsabilità Civile.**

La garanzia è operativa a parziale deroga di quanto previsto al punto 12 del capitolo 2.1. "Responsabilità civile della proprietà del fabbricato - Esclusioni" ed è prestata **entro il limite di Risarcimento di 150.000,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo e con applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di 250,00 Euro.**

1.3.2. Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La *Compagnia* assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che Penale, a nome dell'*Assicurato*, incaricando, se necessario, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato* **entro il limite di un quarto del Massimale indicato in Polizza per la tipologia di danno a cui si riferisce l'azione.**

Se la somma dovuta al danneggiato supera il *Massimale*, le spese sono ripartite fra la *Compagnia* e l'*Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

La *Compagnia* non riconosce spese sostenute dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *Spese di giustizia* penale.

Che cosa non è assicurato?



2.1. Responsabilità civile della proprietà fabbricato - Esclusioni

L'*Assicurazione* non comprende i danni:

1. prodotti da spargimento di acque o da *Rigurgito di fogne*, fatto salvo quanto previsto al capitolo 1.2. "Responsabilità civile della proprietà del fabbricato" della Sezione A "Che cosa è assicurato e come?";
2. derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe;
3. alle Cose che l'*Assicurato* detenga a qualsiasi titolo o di cui l'*Assicurato* debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
4. da Furto;
5. alle Cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio di Cose dell'*Assicurato* o da lui detenute;
6. derivanti dall'esercizio da parte dell'*Assicurato* o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'*Assicurato*, degli inquilini o condomini e loro familiari nei fabbricati indicati in *Polizza*
7. derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatto salvo quanto previsto al capitolo 1.2. "Responsabilità civile della proprietà del fabbricato" della Sezione A "Che cosa è assicurato e come?";
8. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
9. di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
10. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal *Contraente* o dall'*Assicurato* e non direttamente derivantigli dalla legge;
11. da detenzione o impiego di esplosivi;
12. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, fatto salvo quanto previsto al capitolo 1.3.1. "Danni da interruzione e sospensione di attività" della Sezione A "Che cosa è assicurato e come?";
13. derivanti da amianto o Chrysotile;
14. risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto.

Sono anche esclusi gli importi che l'*Assicurato* sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.



Cosa fare in caso di Sinistro?

3.1.Come procedere in caso di *Sinistro*

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

1. presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili;
 - tipologia ed elenco dei danni;
 - esistenza di eventuali altre *Assicurazioni* a copertura del medesimo *Rischio*.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo.

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- relazione dell'*Assicurato* sulla sua responsabilità;
- eventuale richiesta danni;
- documenti attestanti il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d'incarico, commissione);
- eventuali atti giudiziari;
- sopralluogo/Verbale autorità intervenute;
- documentazione attestante l'entità del danno, se disponibile;
- abilitazione alla guida ed alla conduzione di veicoli e carrelli (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- attestazione di conformità alle disposizioni di legge delle attrezzature ed impianti messe a disposizione della clientela (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- visura camerale alla data dell'evento;
- Libro Unico del Lavoro.

Inoltre, su richiesta ***motivata*** di Zurich, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto Tempi di gestione del *Sinistro*).

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'*Intermediario assicurativo*.



Come è gestito il Sinistro?

4.1.Tempi di gestione del *Sinistro*

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione richiesta, **Zurich avrà tempo 60 giorni per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.**

La *Compagnia* entro tale termine comunicherà l'eventuale non operatività della *Polizza* per il *Sinistro*.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, Zurich potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa Zurich avrà tempo 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo*.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei consulenti (esempio, medici, periti, accertatori...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia**.

4.2. Pagamento dell'*Indennizzo* o *Risarcimento*

Il pagamento dell'*Indennizzo* verrà effettuato dopo che alla *Compagnia* sia stata consegnata la seguente documentazione:

- atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è eseguito dalla *Compagnia* **entro 15 giorni** dalla data in cui il *Contraente*, l'*Assicurato* o Danneggiato ha consegnato tutta la documentazione necessaria per il pagamento.

Sezione 5

Tutela legale

Premessa

La Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri rientranti nella garanzia Tutela legale a

D.A.S.

Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Via Enrico Fermi 9/b – 37135 Verona.

Questa opzione è consentita dagli artt. 163 e 164 del D.Lgs. 209/2005.

Per quanto riguarda le modalità di denuncia dei Sinistri si rinvia alla Sezione D "Cosa fare in caso di Sinistro?".

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore la garanzia Assistenza con altro fornitore che sarà comunicato con le modalità previste all'art. 37 comma 2 - Reg. ISVAP n. 35/2010 mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell'area riservata.

La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di Premio pattuite con il Contraente.



Che cosa è assicurato e come?

1.1.Tutela della proprietà immobiliare

La Compagnia si fa carico del *Rischio* dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato negli eventi relativi **alla proprietà degli immobili indicati in Polizza**.

Le garanzie operano a favore del proprietario degli immobili indicati in Polizza.

Per tutte le coperture le garanzie riguardano i *Sinistri* che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti **in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**.

La garanzia vale nei limiti del **Massimale** e delle condizioni previste in **Polizza** e alle condizioni che seguono.

1.1.1.Operatività della garanzia

La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato:

- sia sottoposto a procedimento penale per *Delitto* colposo o per *Contravvenzione*, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- sia sottoposto a procedimento penale per *Delitto* doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, se si verifica una delle seguenti condizioni:
 - l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato,
 - sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di *Reato*, ai sensi dell'Art. 408 del Codice di Procedura Penale,
 - il *Reato* sia derubricato da doloso a colposo.

La Compagnia provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti di 3.000,00 Euro, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da derubricazione, archiviazione per infondatezza della notizia di *Reato*, assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile la Compagnia richiederà all'Assicurato il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio;

- subisca *Danni da responsabilità extracontrattuale* all'immobile o al suo contenuto, a causa di un fatto illecito di terzi;
- debba sostenere controversie relative a richieste di *Risarcimento* di *Danni da responsabilità extracontrattuale* avanzate da terzi nei suoi confronti, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il *Sinistro* sia coperto da una apposita *Assicurazione* di Responsabilità Civile e solo a seguito dell'intervento dell'Assicuratore della Responsabilità Civile e dopo l'esaurimento dell'intero *Massimale*, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile. Se la Polizza di Responsabilità civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i *Rischi* assicurati, la garanzia di tutela legale opera in primo *Rischio*.

L'Assicurato è tenuto a dichiarare a DAS al momento della denuncia di *Sinistro* l'esistenza e l'operatività della *Polizza* di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS.

- e) debba sostenere controversie di *Diritto civile*, il cui valore sia superiore a 250,00 Euro, relative a:
- contratti di manutenzione o di *Ristrutturazione* degli immobili indicati in *Polizza*;
 - diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili indicati in *Polizza*;
- f) debba presentare opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente contro una *Sanzione amministrativa* pecuniaria, di importo pari o superiore a 500,00 Euro.

11.2. Spese rimborsate

Per gli eventi sopra indicati, la *Compagnia* offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le seguenti spese:

- a) spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del *Sinistro*;
- b) onorari di un legale domiciliatario, qualora l'Assicurato scelga un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, **nel limite di 3.000,00 Euro per Sinistro**;
- c) *Spese peritali*;
- d) *Spese di giustizia* nel procedimento penale;
- e) *Spese di soccombenza* liquidate a favore della controparte;
- f) Spese legali conseguenti ad una *Transazione* purché siano state autorizzate da DAS, secondo le regole previste alla Sezione D "Cosa fare in caso di *Sinistro*?";
- g) spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del *Sinistro*;
- h) spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- i) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria, nei limiti del *Massimale* di 500,00 Euro;
- j) spese degli arbitri e del legale intervenuti in *Arbitrato*, nel caso in cui una controversia debba essere deferita e risolta davanti a uno o più arbitri;
- k) spese di avvio di una mediazione civile e indennità del mediatore, spettante agli organismi di mediazione;
- l) spese per l'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, **nel limite di 2 tentativi**;
- m) contributo unificato di iscrizione a ruolo.

11.3. Vertenze con il locatario

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato proprietario di immobili locati a terzi.

La garanzia vale esclusivamente per:

- a) controversie con il locatario nel caso in cui l'immobile subisca dei danni per fatto illecito del medesimo;
- b) azione di sfratto nei confronti del locatario per morosità. In tal caso è garantita anche l'eventuale azione per il recupero dei canoni arretrati.

11.4. Consulenza legale telefonica

Per i medesimi eventi la *Compagnia* provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato, ad erogare **consulenza legale telefonica**, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di *Risarcimento* o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Che cosa non è assicurato?



2.1. Tutela della proprietà immobiliare

La garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) fatti conseguenti a eventi bellici, *Atti di terrorismo*, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- c) controversie o procedimenti il cui valore economico è inferiore a 200,00 Euro; salvo non sia previsto un valore superiore nelle specifiche garanzie e salva la prestazione di consulenza legale telefonica;
- d) controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei;

- e) controversie o procedimenti in materia fiscale e amministrativa (la garanzia rimane operativa per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie e per l'opposizione a *Sanzioni amministrative*);
- f) controversie e procedimenti riferiti a beni immobili diversi da quelli indicati in *Polizza*;
- g) operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili;
- h) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda;
- i) controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività lavorativa, sia essa subordinata, parasubordinata, libero professionale o imprenditoriale svolta dall'*Assicurato*;
- j) per fatti dolosi dell'*Assicurato*.

Se l'*Assicurato* è imputato per *Delitto* doloso o *Contravvenzione* di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del *Reato* da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di *Reato*.

Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da quelle sopra indicate, la *Compagnia* richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.

- k) controversie relative a richieste di *Risarcimento* di *Danni da responsabilità extracontrattuale* avanzate da terzi:
 - se non esiste una apposita *Polizza* di Responsabilità Civile,
 - nel caso di dolo dell'*Assicurato*,
 - se il *Sinistro* rientra nei casi di *Scoperto* e/o *Franchigia* della *Polizza* di Responsabilità civile,
 - se tale *Polizza* non è in regola con il pagamento dei *Premi*.

La *Compagnia* non si farà carico di:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con *DAS*, secondo le regole previste alla successiva Sezione D “Cosa fare in caso di *Sinistro*?” – Gestione delle prestazioni;
- b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'*Assicurato* a professionisti diversi da quelli autorizzati da *DAS*;
- c) spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, è esclusa ogni duplicazione di onorari e si applica quanto indicato nella Sezione A “Che cosa è assicurato e come?” – Tutela della proprietà immobiliare – capitolo 1.1.2. lett. b);
- f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'*Assicurato* secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- g) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla *Compagnia*, l'*Assicurato* dovrà restituirle alla *Compagnia* entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- h) anticipo superiore ai 3.000,00 Euro delle spese in caso di procedimento penale per *Delitto* doloso;
- i) spese del legale in caso di procedimento penale per *Delitto* doloso nei casi di sentenza di condanna passata in giudicato, estinzione del *Reato* e di applicazione della pena su richiesta delle parti (*Patteggiamento*);
- j) costi relativi all'esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
- k) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- l) **oneri fiscali**, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'*Assicurato* esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- m) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria per la parte eccedente i 500,00 Euro.

Quando comincia la copertura e quando finisce?



3.1.Tutela della proprietà immobiliare

Un evento è considerato in garanzia:

- dopo 90 giorni dalla data di decorrenza dell'*Assicurazione*, in caso di controversie contrattuali previste nella Sezione A “Che cosa è assicurato e come?” - Tutela della Proprietà immobiliare ai capitoli 1.1.1. lett. e) e 1.1.3.;
- dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'*Assicurazione*, negli altri casi.

Per determinare la data in cui avviene un evento, la *Compagnia* considera:

- a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al *Risarcimento*, nei casi di richieste di *Risarcimento* di Danni da responsabilità Extracontrattuali;
- b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a *Sanzioni Amministrative*;
- c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'*Assicurato*, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, la *Compagnia* prenderà in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

La garanzia si estende agli eventi manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto, se avvenuti nel periodo contrattuale.

La garanzia opera anche prima della notifica all'*Assicurato* dell'informazione di garanzia, nei casi di Presentazione spontanea, Invito a presentarsi e Accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del Codice di Procedura Penale).



Cosa fare in caso di Sinistro?

4.1. Come denunciare un Sinistro

Per richiedere le prestazioni previste dall'*Assicurazione* l'*Assicurato* **dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto alternativamente a:**

- a) **DAS chiamando il numero verde 800 345543.** DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di *Sinistro*), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica;
- b) **il proprio Intermediario assicurativo, che ha in carico la Polizza e che si attiverà direttamente con DAS per la denuncia di Sinistro.**

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato dovrà chiamare il numero verde 800 345543, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

In caso di procedimento penale, l'Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

In caso di Danno da responsabilità extracontrattuale avanzata da terzi, al momento della denuncia di Sinistro l'Assicurato è tenuto a dichiarare a DAS l'esistenza e l'operatività della Polizza di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS.



Come è gestito il Sinistro?

1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del *Sinistro*, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). A tal fine l'*Assicurato* dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
- b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'*Assicurato* potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

2. DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'*Assicurato* in un procedimento penale o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;

b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.

3. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- b) se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;
- c) **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, **DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

4. DAS gestirà a tutti gli effetti un unico *Sinistro*:

- a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
- c) qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.

5. Al termine delle verifiche amministrative, DAS si impegna ad effettuare al beneficiario il pagamento delle spese in copertura, **sempre entro i limiti del Massimale, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.**

6. Per avere diritto alle prestazioni l'Assicurato deve:

- a) denunciare il *Sinistro* tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b) aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, ottenere conferma a procedere da parte di DAS.

Inoltre, senza la preventiva autorizzazione di DAS, l'Assicurato non può concludere con la controparte alcuna *Transazione* o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del suo legale. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

5.1. Esonero di responsabilità

- 1. La *Compagnia* e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.
- 2. La *Compagnia* e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

5.2. Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni

5.2.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

5.2.2. L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.

5.2.3. L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e *Rischio*. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del *Massimale* previsto dalla *Polizza*.

5.2.4. Qualora l'Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Allegato 1

Modelli di denuncia Sinistro

Gentile cliente,

per presentare la denuncia di *Sinistro* può utilizzare il presente modello preparato al solo scopo di agevolare la completezza della denuncia.

La invitiamo a compilarlo con attenzione e a consegnarlo o inviarlo all'*Intermediario assicurativo* entro 5 giorni dall'evento o da quando ne è venuto a conoscenza.

Le ricordiamo inoltre che, in caso di danni di origine dolosa, occorrerà consegnare o inviare entro 3 giorni dalla presentazione della denuncia di *Sinistro* anche la denuncia fatta all'autorità giudiziaria.

Modulo denuncia Sinistro Incendio e Danni alla proprietà



Zurich Shop Proprietario

Polizza numero: _____

Assicurato: _____
(nome cognome o ragione sociale)

Contatti: _____
(telefono, email)



Descrizione

Indicare di seguito:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso
- generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
- elenco dei danni con indicazione della tipologia e del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito
- eventuali altre Assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia)



Modulistica

Allegare:

- verbale Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute;
- in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia denuncia autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
- fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato;
- foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione
- foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o del fabbricato riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità;
- foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, indicando la discarica utilizzata e allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento delle Merci;
- contratto di locazione (se l'Assicurato è in affitto);
- eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
- indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni.



Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del Sinistro, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, Intermediari assicurativi, brokers, compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero. Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e luogo _____ Firma (leggibile) del Contraente _____

Data e luogo _____ Firma (leggibile) dell'Assicurato _____
(quando non sia lo stesso Contraente)

Modulo denuncia Sinistro Furto



Zurich Shop Proprietario

Polizza numero: _____

Assicurato: _____
(nome cognome o ragione sociale)

Contatti: _____
(telefono, email)



Descrizione

Indicare di seguito:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso
- generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
- elenco dei danni con indicazione della tipologia e del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito
- esistenza di eventuali altre Assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia)



Modulistica

Allegare:

- copia denuncia alla autorità giudiziaria
- inventario dei beni dichiarati sottratti allegando elenco dettagliato
- documentazione fiscale dei beni dichiarati sottratti
- documentazione fiscale dei beni rimpiazzati
- scritture contabili
- fotocopia del Documento d'identità del legale rappresentante
- eventuali fotografie
- eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante.



Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del Sinistro, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, Intermediari assicurativi, brokers, compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero. Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e luogo _____ Firma (leggibile) del Contraente _____

Data e luogo _____ Firma (leggibile) dell'Assicurato _____
(quando non sia lo stesso Contraente)

Modulo denuncia Sinistro

Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato



Zurich Shop Proprietario

Polizza numero: _____

Assicurato: _____
(nome cognome o ragione sociale)

Contatti: _____
(telefono, email)



Descrizione

Indicare di seguito:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso
- generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili
- tipologia ed elenco dei danni
- esistenza di eventuali altre *Assicurazioni* a copertura del medesimo *Rischio* (se possibile indicare numero di *Polizza* e *Compagnia*)



Modulistica

Allegare:

- relazione dell'*Assicurato* sulla sua responsabilità;
- eventuale richiesta danni;
- documenti attestanti il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d'incarico, commissione);
- eventuali atti giudiziari;
- sopralluogo/Verbale autorità intervenute;
- documentazione attestante l'entità del danno;
- abilitazione alla guida ed alla conduzione di veicoli e carrelli (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- attestazione di conformità alle disposizioni di legge delle attrezzature ed impianti messe a disposizione della clientela (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- visura camerale alla data dell'evento;
- libro Unico del Lavoro



Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di *Sinistro* e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del *Sinistro*, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, *Intermediari assicurativi*, brokers, compagnie di *Assicurazione*, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero. Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e luogo _____ Firma (leggibile) del Contraente _____

Data e luogo _____ Firma (leggibile) dell'Assicurato _____
(quando non sia lo stesso Contraente)

Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese
preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

modello P.0349.CGA - ed. 01.2022

